

LODO

DEL COLLEGIO ARBITRALE

composto da

Avv. Federico Lerro

Presidente

~~Avv. [redacted]~~

~~[redacted]~~

~~Avv. [redacted]~~

~~[redacted]~~

nella procedura promossa da

~~[redacted]~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore* signora ~~[redacted]~~, con sede legale in Milano, largo Rio de Janeiro n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani e dall'avv. Marco Dalla Zanna, elettivamente domiciliata presso lo Studio Advocat - avv. stabilito Marco Rainoldi, con studio in Milano, via Mayr n. 10

-attrice -

contro

UNICREDIT S.P.A., con sede in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, in persona del Procuratore Speciale, Dott. Stefano Di Simone, in forza di procura speciale notarile del 26 novembre 2010 in autentica Notaio Dott. Stefano Ajello di Milano n. 11945 di Rep. e n. 2287 di Racc., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sciarrillo, presso quest'ultimo domiciliata in Milano, corso Magenta n. 2

-convenuta -

in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto denominato da parte attrice "*contratto normativo relativo ad*

MW
[Handwritten signature]

operazioni di Interest Rate Swap", stipulato in data 3 settembre 2007, che ha il seguente tenore letterale: "ogni disputa, contestazione e controversia fra le parti, derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente, verrà deferita ad un collegio di tre arbitri il quale giudicherà in via rituale, procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. Cod. Proc. Civ.. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte mediante lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, le proprie richieste, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro venti giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, non proceda con le stesse formalità alla designazione del proprio arbitro oppure qualora, entro venti giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri designati non avessero scelto il terzo arbitro, alla nomina dell'arbitro o degli altri arbitri non designati procederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Milano. In ogni caso il collegio arbitrale giudicherà con sede in Milano anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio, nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione del contratto".


FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di introduzione ad arbitrato, con dichiarazione di nomina ad arbitro e invito alla designazione dell'arbitro di parte del 26 luglio 2011, inviato a mezzo raccomandata il 6 settembre 2011 (e ricevuto dalla controparte l'8/9 settembre 2011), ~~Hotel Dini S.p.A.~~ ha dato avvio al procedimento arbitrale in forza della clausola arbitrale di cui

Mr
B D

all'art. 15 del contratto normativo relativo ad operazioni in derivati del 3 settembre 2007, riferendo sinteticamente che:

- Nel settembre 2007 i funzionari di Unicredit Corporate Bank S.p.A., oggi Unicredit S.p.A., avrebbero rappresentato la necessità e la convenienza di stipulare, insieme a un contratto di mutuo, un'operazione finanziaria in strumenti finanziari derivati per garantirne gli oneri finanziari;
- In data 3 settembre 2007 il funzionario della Banca avrebbe fatto sottoscrivere tutta la documentazione relativa a detta operazione finanziaria, ovverosia il Contratto normativo per operazioni di Interest Rate Swap, la Disciplina degli operatori qualificati - lettera informativa, la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob n. 11522/98 e quella di conferma del contratto di Interest Rate Swap SWAP537391UB;
- Quest'ultimo contratto ha durata di 7 anni, un valore nozionale di euro 2 milioni in ammortamento e prevede un tasso parametro Banca pari all'euribor a 3 mesi calcolato *in advance* e un tasso parametro cliente fisso per tutta la durata del contratto pari al 4,62%;
- ~~Il cliente~~ avrebbe pagato a titolo di differenziali negativi al luglio 2011 l'importo complessivo di euro 163.219,36 e che il mark to market al 5 luglio 2011 sarebbe negativo per il cliente per euro 118.933,44;
- Il contratto di mutuo, stipulato l'11 settembre 2007, e il contratto di swap sarebbero collegati ma, ciò nonostante, il contratto di swap



non sarebbe stato risolto dopo l'estinzione del contratto di mutuo, avvenuta il 3 maggio 2011;

Tanto premesso in linea di fatto, la ██████████ ha quindi lamentato che:

- L'operazione sarebbe stata suggerita dalla Banca, che ne avrebbe però celato i rischi;
- La Banca avrebbe fatto sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art. 31 Reg. Consob 11522/98 al fine di aggirare i doveri imposti dalla normativa di settore;
- La documentazione sarebbe stata predisposta unilateralmente dalla Banca, che poi non l'avrebbe consegnata alla cliente;
- Il contratto quadro e tutti gli altri documenti sarebbero stati sottoscritti senza che la Banca fornisse preventivamente alcuna informazione, acquisisse le informazioni relative alla società Cliente, consegnasse il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- I contratti sarebbero stati sottoscritti fuori dai locali della Banca, presso la sede della cliente, e non riporterebbero menzione del diritto di recesso in favore di quest'ultima;
- La Banca avrebbe operato in conflitto di interessi e l'operazione proposta non sarebbe stata adeguata al profilo della cliente;
- La cliente sarebbe stata indotta in errore sulle finalità e sulla struttura dell'operazione;

MK
S

➤ Il contratto di swap sarebbe rimasto privo di causa a seguito dell'estinzione del mutuo.

Parte attrice ha quindi lamentato la violazione, da parte della Banca, di molteplici norme, generali e di settore, ha nominato arbitro di parte l'████████████████████ e ha richiesto al costituendo Collegio Arbitrale di accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento dell'operazione di IRS, con conseguente condanna della Banca a restituire tutte le somme a vario titolo percepite in conseguenza dell'esecuzione dell'operazione o, in alternativa, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di IRS e la responsabilità contrattuale e precontrattuale della Banca nella conclusione e nell'esecuzione dell'operazione, con conseguente condanna della Banca al risarcimento dei danni. In ogni caso, la Hotel Dieci ha chiesto la condanna della Banca alla restituzione delle somme corrisposte e/o a risarcire tutti i danni subiti.

Con atto di accettazione di procedimento per arbitrato e dichiarazione di nomina ad arbitro ex art. 810 cod. proc. civ., ████████████████████ ha accettato il procedimento arbitrale promosso da Hotel Dieci, ha nominato arbitro di parte l'avv. Giovanni Leo e ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie ovvero, in subordine, chiedendo la restituzione delle somme incassate dalla ████████████████████ in esecuzione dei contratti eventualmente annullati e/o risolti, con espressa riserva di precisa formulazione ed illustrazione dei quesiti nel seguito del giudizio.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The initials appear to be 'MV' and the signature is a cursive scribble.


Gli arbitri di parte hanno quindi indicato designato di comune accordo come Presidente del costituendo collegio l'avv. Federico Lerro, che ha accettato l'incarico.

Costituito il Collegio, all'esito dell'udienza del 24 luglio 2012, sono stati concessi termini alle parti per il deposito di memorie per la formulazione e la illustrazione dei quesiti, nonché pattuito per il deposito del lodo il termine di 90 giorni dal deposito dell'ultimo atto difensivo.

Il procedimento è stato quindi aggiornato all'udienza del 14 dicembre 2012, dapprima differita al 21 gennaio 2013 e poi al 4 marzo 2013, per la comparizione delle parti, l'interrogatorio libero e l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Le parti si sono ritualmente scambiate le memorie autorizzate, nelle quali parte attrice ha ulteriormente illustrato le proprie domande e la Banca convenuta ha eccepito l'incompetenza del Collegio a conoscere di alcune domande proposte dall'attrice e, nel merito, ha eccepito, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, la compensazione con il saldo passivo del conto corrente n. 88757 (*recte*, 30088757), all'epoca pari a euro 87.716,60.

Fallito il tentativo di conciliazione, il Collegio ha concesso alle parti termini per il deposito di memorie sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla Banca convenuta, che le parti si sono ritualmente scambiate, e con ordinanza n. 5 del successivo 3 giugno 2013 ha concesso termini per il deposito di ulteriori memorie per la definitiva

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.


formulazione dei quesiti e l'articolazione delle istanze istruttorie, ritualmente scambiate tra le parti.

Con ordinanza n. 6 del 2 dicembre 2013 il Collegio ha parzialmente ammesso le istanze istruttorie articolate dalle parti, riservando ogni valutazione circa l'ammissibilità del richiesto ordine di esibizione e della richiesta CTU all'esito delle prove orali.

Assunte le prove orali ammesse alle udienze del 28 gennaio, 19 febbraio e 11 aprile 2014, il Collegio ha disposto consulenza tecnica d'ufficio relativamente al contratto oggetto di causa, nominando CTU il Dott. Stefano D'Amora, il quale, prestato il giuramento di rito, ha assunto l'incarico.

Il consulente ha quindi depositato nei termini il proprio elaborato e, quindi, il Collegio, dichiarata chiusa l'istruttoria, ha rinviato la causa all'udienza del 20 luglio 2015 per la precisazione delle conclusioni.

In quella, parte attrice ha eccepito la sopravvenuta carenza di *jus deliberandi* di questo Collegio a causa dello scioglimento della convenzione arbitrale, che sarebbe stato determinato dalla mancata anticipazione da parte della convenuta Unicredit S.p.A. delle spese di CTU nel termine concesso assegnato dal Collegio. Ciascuna parte ha quindi precisato come segue le proprie conclusioni:

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

Con ordinanza riservata del 20 luglio 2015, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti termine fino al 16 ottobre 2015 per il deposito delle comparse conclusionali e termine fino al 6 novembre 2015 per il deposito delle memorie di replica, invitando le parti ad avanzare istanza di fissazione dell'udienza di discussione entro e non oltre l'11 novembre 2015.

Nessuna parte ha presentato la relativa istanza, e allo spirare dei termini la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO


1. Questioni preliminari e pregiudiziali.

1.1. *Lo scioglimento del vincolo arbitrale ex art. 816 septies cod. proc. civ.*

All'udienza del 20 luglio 2015 parte attrice ha eccepito la sopravvenuta carenza di *jus deliberandi* di questo Collegio a causa dello scioglimento della convenzione arbitrale che sarebbe stato determinato dalla mancata anticipazione da parte della convenuta delle spese di CTU.

Più precisamente, l'invocato scioglimento sarebbe conseguenza del fatto che la Banca convenuta non ha provveduto all'anticipazione della parte di spese posta a suo carico nel termine concesso del 2 febbraio 2015, avendo effettuato il pagamento solo successivamente, il 9 febbraio 2015, ossia nel diverso termine concesso alla parte adempiente per provvedere al pagamento della parte di compenso eventualmente non versata dall'altra parte.


L'eccezione è infondata e deve essere respinta.



Con ordinanza n. 11 del 21 gennaio 2015 il Collegio, provvedendo sull'istanza di parte attrice, ha assegnato "termine perentorio sino al 2 febbraio 2015 per il pagamento, direttamente al CTU Dott. Stefano D'Amora, dell'intero compenso già liquidato in euro 5.000,00, oltre oneri di legge, ponendo detto compenso provvisoriamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, e quindi in euro 2.500,00, oltre oneri, a carico ~~Hotel D'Amora~~ e di euro 2.500,00, oltre oneri, a carico di Unicredit S.p.A.", ha assegnato "per l'ipotesi in cui una parte non provveda al pagamento della propria quota nel termine sopra indicato, ulteriore termine perentorio sino al 9 febbraio 2015 alla parte adempiente perché possa provvedere al relativo, ulteriore pagamento", ha disposto "in difetto di pagamento dell'intera somma liquidata a favore del CTU nei termini perentori sopra indicati, lo scioglimento del procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 816 septies, 2° comma, cod. proc. civ., riservandosi di determinare, con separata ordinanza, il compenso dovuto al Collegio Arbitrale per l'attività svolta".

Risulta quindi evidente che solo il mancato pagamento nei termini dell'intera somma liquidata a favore del CTU avrebbe potuto determinare lo scioglimento del procedimento arbitrale. In altre parole, lo scioglimento del procedimento si sarebbe potuto verificare solo se nessuna delle due parti avesse provveduto al pagamento entro il primo termine indicato.

Ciò tuttavia non è accaduto, perché parte attrice ha provveduto al pagamento della propria parte nel termine del 2 febbraio 2015.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


Tanto è stato sufficiente ad impedire lo scioglimento del procedimento arbitrale, sicché, a questi fini, il ritardo nell'adempimento da parte della Banca, benché pacifico, non incide sulla perdurante efficacia della convenzione di arbitrato.

In capo a questo Collegio permane quindi il dovere di decidere la presente controversia.

1.2. Le domande svolte dalle parti

Nel corso del giudizio, parte attrice ha rinunciato ad alcune delle domande avanzate al momento dell'introduzione di questo procedimento arbitrale, e precisamente alla domanda (i) di risarcimento delle somme per non aver usufruito di occasioni alternative di investimento che avrebbero potuto portare a risultati positivi; (ii) di risarcimento di quanto pagato in termini di maggior oneri nell'accesso al credito per avere avuto segnalazioni erronee alla Centrale dei Rischi, che hanno determinato un rating peggiorativo della società attrice; (iii) di risarcimento del danno da ritardo per aver violato l'obbligo di consegna dei documenti contrattuali e contabili previsti dall'art. 119 TUB; (iv) di nullità del contratto per violazione delle norme in materia di usura in riferimento al collegamento tra il contratto derivato e il contratto di mutuo.

Parte attrice ha invece dichiarato di coltivare la domanda di nullità (o annullamento, risoluzione e di responsabilità) dell'operazione in strumenti finanziari derivati "*per violazione delle norme in materia di usura in relazione al finanziamento implicito insito nello stesso I.R.S.*", della




quale parte convenuta ha eccepito la tardiva proposizione e (ri)formulazione.

Il Collegio prende atto della rinuncia alle domande effettuata da ~~Titolo~~ ~~Titolo~~, che rimangono quindi escluse dal *thema decidendum*, e conferma la propria decisione in ordine al rigetto dell'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta Banca con riguardo alla domanda di nullità dell'operazione in derivati di cui è causa per violazione delle norme in materia di usura.

Infatti, come già chiarito nell'ordinanza n. 5 del 3 giugno 2013, questo Collegio condivide l'opinione, espressa dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, Cass. 13 marzo 2013, n. 6214; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2007, n. 2717; Cass. 3 marzo 2004, n. 8320), per la quale, in assenza di espresse determinazioni fissate dalle parti, al giudizio arbitrale non siano applicabili le preclusioni processuali di cui al codice di rito, sicché è sempre consentito alle parti modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., ma nel rispetto delle eventuali preclusioni che gli arbitri hanno il potere di porre, con l'unico limite della garanzia del diritto al contraddittorio.

Pertanto, considerato che in questo procedimento le parti non hanno vincolato in alcun modo la scelta delle regole processuali da parte del Collegio, sicché spetta certamente agli Arbitri il potere di fissare termini e cadenze del processo, e considerato che parte attrice ha precisato la propria domanda di nullità per violazione delle norme

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


sull'usura nei termini concessi, anche con l'ordinanza del 3 giugno 2013, non si ravvisa alcuna tardività nella formulazione della domanda in discorso.

Per completezza, e vista la contestazione avanzata dalla convenuta all'ordinanza n. 5, si osserva che l'invito contenuto alla lettera g), di cui la Banca si duole, è espressione del potere di scelta delle regole processuali che le parti hanno devoluto a questo Collegio, che è quindi incensurabile se non sotto il profilo dell'eventuale lesione del contraddittorio, che la convenuta non ha però specificamente prospettato, e che comunque non vi è stata, atteso che la Banca ha comunque avuto modo di sviluppare liberamente e senza preclusioni le proprie specifiche difese nel merito.

2. Il merito della vicenda: premessa

Esaminate e risolte, per ovvie ragioni di ordine logico, le residue eccezioni e questioni preliminari, si può scendere all'esame del merito delle domande articolate dalle parti in questo giudizio, oggetto del quale è l'operazione di Interest Rate Swap sottoscritta da ~~Hotel Diani~~ ~~_____~~, con Unicredit S.p.A. il 3 settembre 2007.

Parte attrice, in via principale, ne lamenta, sotto molteplici profili, l'illegittimità e ne invoca la nullità, l'annullabilità e/o ne chiede la risoluzione, con condanna della Banca alla restituzione di quanto incassato, in forza dell'operazione, o al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, quantificati in euro 368.312,87 (o nella misura di euro 361.805,15, pari ai soli differenziali negativi addebitati




tempo per tempo dalla Banca, al netto di quelli positivi accreditati alla ~~Il (D. Lgs. n. 58/1998)~~, oltre spese, commissioni e interessi passivi maturati sul conto corrente n. 30088757 intestato alla medesima attrice e acceso presso la filiale di Corsico (MI) della Banca convenuta.

In via cumulativa, parte attrice ha formulato domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale.

La convenuta, per parte sua, ha contestato specificamente tutte le domande svolte dall'attrice, chiedendone il rigetto, e, in caso di soccombenza, anche solo parziale, e di conseguente condanna al pagamento di somme in favore dell'attrice, ha opposto in compensazione il credito asseritamente vantato quale saldo debitore del conto corrente n. 30088757, indicato in euro 304.638,24 al 31 agosto 2015.

Sempre per ragioni di ordine logico, considerato che, al di là della qualificazione giuridica che le parti hanno inteso dare alle rispettive domande, la decisione di questa causa passa attraverso la ricostruzione e la verifica del se la Banca convenuta abbia o meno rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 in materia di prestazione dei servizi di investimento, e dai Regolamenti Consob emanati in attuazione delle norme del testo unico, occorre prima di tutto ricostruire, sulla base di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria, le modalità con le quali le parti sono giunte alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa.



Dopodiché il Collegio ritiene opportuno trattare, prima di ogni altra questione, quella relativa alla attribuibilità o no ad ~~Hotel Dini~~ dello *status* di operatore qualificato.

Questione evidentemente rilevante, in primo luogo, perché incide direttamente, definendole, su alcune delle domande di nullità, annullabilità e risoluzione avanzate dalla stessa attrice; in secondo luogo, perché incide sulla individuazione e sulla valutazione degli obblighi informativi e comportamentali, anche puntuali, che gravavano sull'intermediario.

3. La vicenda di cui si controverte

L'istruttoria svolta in corso di causa consente di ricostruire, con ragionevole certezza, lo svolgimento dei fatti sottesi a questo giudizio, che possono essere così brevemente riassunti.

L'inizio dei rapporti tra ~~Hotel Dini~~ e Unicredit Banca d'Impresa, oggi Unicredit S.p.A., risale al mese di luglio/agosto 2007, periodo nel quale la società attrice aveva necessità di ottenere l'erogazione di un finanziamento per acquistare e ristrutturare un immobile.

E' pacifico, perché confermato da tutti i testi, che la ~~Hotel Dini~~ entrò in contatto con la Banca tramite il signor ~~Roberto Piatte~~, che parlò delle esigenze dell'attrice con il suo commercialista il Dott. Danilo Villa, il quale, su segnalazione di altro professionista (Dott. Alberto Magri), mise in contatto il signor ~~Piatte~~ con il signor Corrado Macchia, funzionario della filiale di Corsico della Banca, che ha poi gestito la relazione con la ~~Hotel Dini~~.

MW




Dall'istruttoria svolta in corso di causa è poi emerso, perché confermato da tutti i testimoni sentiti, che la signora Taccani, il signor Pistore, il Dott. Villa e il signor Macchia si sono incontrati il 30 agosto 2007 presso la sede di ~~Hotel Dini~~ per un pranzo, nel corso del quale si è discusso dell'operazione. Le dichiarazioni rese dai testimoni concordano solo sul fatto storico del pranzo, ma divergono sul contenuto della discussione, questione che sarà risolta *infra*. Ai fini di questa breve ricostruzione, peraltro, è sufficiente l'individuazione del fatto storico.

Risulta poi *per tabulas* che il 30 agosto 2007 la ~~Hotel Dini~~ ha sottoscritto il contratto di conto corrente n. 30088757 (doc. 1 attrice) e che sempre il 30 agosto 2007 ha ricevuto copia della scheda informativa derivati (doc. 17 attrice).

Risulta inoltre che il 3 settembre 2007 la ~~Hotel Dini~~ ha sottoscritto il contratto normativo per operazioni di Interest Rate Swap (doc. 2 attrice), la lettera informativa sulla Disciplina degli operatori qualificati (doc. 16 attrice - doc. 7 convenuta), la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob n. 11522/98 (doc. 3 attrice) e la conferma del contratto di Interest Rate Swap SWAP537391UB (doc. 4 attrice), così dando corso all'operazione di Interest Rate Swap oggetto del presente giudizio.

L'operazione aveva durata di 7 anni, dal 30 settembre 2007 al 30 settembre 2014, un valore nozionale di euro 2 milioni in ammortamento, secondo il piano allegato al contratto stesso, e




prevedeva un tasso parametro Banca pari all'euribor a 3 mesi calcolato *in advance* e un tasso parametro cliente fisso per tutta la durata del contratto pari al 4,62%, con pagamento mediante scambio di differenziali ad ogni scadenza periodica trimestrale.

Il successivo 11 settembre 2007, con atto a rogito notaio Dott. Ubaldo La Porta, n. 24089 di Rep. e n. 11.000 di Racc. (doc. 5 parte attrice) le parti hanno poi sottoscritto il contratto di mutuo e primo atto di quietanza, dell'importo complessivo di euro 3.100.000,00, erogato, in quel momento, nella minor misura di euro 2.330.000,00 e poi definitivamente erogato, per il minor importo di euro 3.025.000,00, con atto a rogito Dott. Paolo Menchini del 5 novembre 2008 n. 67309 di Rep. e n. 9654 di Racc. (doc. 6 parte attrice).

Il 3 maggio 2011 [REDACTED] ha estinto il contratto di mutuo (doc. 7 parte attrice), ma non ha richiesto alla Banca di estinguere anche l'operazione in derivati, che è quindi proseguita fino alla sua naturale scadenza del 30 settembre 2014.

Attraverso la CTU disposta in corso di causa è stato accertato che i flussi generati dal contratto di Interest Rate Swap oggetto di causa hanno portato ad addebiti a carico della [REDACTED] dell'importo complessivo di euro 361.805,15, di cui euro 288.157,33 documentati in atti, e che il primo flusso negativo addebitato alla [REDACTED] è quello relativo al primo trimestre dell'anno 2009.

4. La classificazione di [REDACTED] come "operatore qualificato" operata dalla Banca.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


Fin dall'introduzione di questo procedimento parte attrice ha sostenuto la scarsa conoscenza del settore finanziario da parte della ██████████ e della sua amministratrice, circostanza questa che sarebbe stata nota alla Banca, o da essa agevolmente conoscibile all'epoca della sottoscrizione del derivato, e ha quindi affermato che la ██████████ non era qualificabile come "operatore qualificato".

Inoltre, secondo la tesi dell'attrice, la Banca "per ovviare ai propri doveri, pur consapevole dell'inesperienza della società attrice", ha inserito nei contratti quadro "una mera clausola di stile in modo da ottenere dall'investitore la dichiarazione di operatore qualificato, senza informarlo circa la relativa valenza e i suoi effetti".

A sostegno di quanto affermato, parte attrice ha sostenuto che l'inesperienza della società sarebbe risultata palese dai suoi bilanci, dalle informazioni acquisite dalla Banca nel corso dell'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione del contratto di mutuo e dal fatto che ██████████ non avrebbe avuto una organizzazione o figure professionali con competenze in campo "matematico finanziario".


Pertanto, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ██████████, sempre secondo la prospettazione dell'attrice, dovrebbe essere ritenuta inefficace e non idonea a classificare ██████████ come operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob 11522/98.

Per parte sua, la Banca convenuta, ha difeso la validità della dichiarazione sottoscritta dall'attrice, invocando il principio per cui chi "sottoscrive una dichiarazione deve necessariamente assumersi la




responsabilità di quanto dichiara", con conseguente esonero dell'intermediario dagli oneri previsti dal Regolamento intermediari.

*L'art. 31 Reg. Consob n. 11522/98, nel testo in vigore *ratione temporis*, disponeva che "a eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4, 5 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante".*



L'interpretazione e l'applicazione di questa norma hanno dato vita, a suo tempo, a un vivace dibattito dottrinale e ad un'ampia gamma di decisioni giurisprudenziali, che hanno poi lasciato spazio ad un insegnamento, che può dirsi ormai consolidato, e al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui *"in tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini dell'appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l'intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari ... la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione in suo possesso; pertanto salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, tale dichiarazione può costituire argomento di prova che il giudice può porre alla base della propria decisione, ex art. 116 c.p.c., anche come unica fonte di prova, restando a carico di chi detta discordanza intenda dedurre l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario delle circostanze medesime o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro"* (Cass. 25 maggio 2009, n. 12138; vedi anche App. Bologna, 23 gennaio 2015, n. 112; Trib. Milano, 7 maggio 2013, n. 6308).

Tanto chiarito in termini generali, dalla documentazione acquisita al giudizio (doc. 3 di parte attrice), risulta che la signora ██████████, legale rappresentante della ██████████, ha dichiarato, sotto la propria



responsabilità, che la ██████████ possedeva "una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, anche derivati e negoziati fuori borsa" e risulta altresì che alla signora ██████████ è stata consegnata una lettera informativa circa la "Disciplina degli operatori qualificati", che la stessa ha sottoscritto per ricevuta (doc. 16 parte attrice, doc. 7 parte convenuta).

Risulta poi dalle dichiarazioni rese dal teste ██████████, giudicate sul punto attendibili, che, prima della sottoscrizione della dichiarazione, la signora ██████████ ha esaminato e riletto "la lettera sull'operatore qualificato", che ha "confermato di comprendere" (cfr. dichiarazioni teste Macchia sub cap. 5 convenuta).

Sulla base di questi elementi, è quindi ragionevole ritenere che la dichiarazione di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, anche derivati e negoziati fuori borsa, sia stata consapevolmente sottoscritta dal legale rappresentante della ██████████ o, quantomeno, che questa abbia ricevuto, prima di sottoscriverla, informazioni sulle conseguenze e gli effetti che sarebbero conseguiti alla sottoscrizione della dichiarazione.

Al contrario, parte attrice, cui incombeva il relativo onere, non ha dimostrato la ricorrenza di circostanze specifiche dalle quali desumere, invece, la mancanza della competenza e dell'esperienza dichiarate dalla signora ██████████ e la conoscenza da parte dell'intermediario delle circostanze medesime o almeno la loro agevole conoscibilità.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


Si è infatti limitata semplicemente ad allegare la pretesa scarsa conoscenza dei mercati finanziari da parte della ██████████, senza fornire alcun elemento in grado di darvi obiettivo riscontro.

Non ha prodotto i bilanci di esercizio della società, che, secondo la sua tesi, avrebbero reso palese l'inesperienza della ██████████, né ha dimostrato, producendo, ad esempio, il relativo organigramma, l'assenza all'interno della società di figure professionali e/o funzioni con competenze in campo "matematico finanziario".

Non ha prodotto copia della documentazione trasmessa alla Banca per l'istruttoria del mutuo (che sicuramente è stata svolta) il cui contenuto rimane pertanto ignoto e, quindi, irrilevante ai fini di cui qui si discute. Non è quindi possibile per il Collegio verificare se, effettivamente, la Banca disponeva di informazioni dalle quali desumere l'inesperienza in materia della signora ██████████ e della ██████████.

A ciò si aggiunga poi che nemmeno le testimonianze assunte sul punto forniscono una quale prova in tal senso, atteso che né il teste ██████████ né il teste ██████████ ricordano alcunché in proposito.

Alla luce di questi elementi, pertanto, e dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che la dichiarazione di essere operatore qualificato resa dal legale rappresentante della ██████████ sia da considerare valida ed efficace, con la conseguenza che, nei rapporti con la ██████████, la Banca era esonerata dal rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme indicate dall'art. 31, 1° comma, Reg. Consob 11522/98.




5. La violazione dell'art. 30 TUF e la nullità per mancata indicazione della facoltà di recesso

Parte attrice, tra le altre, ha lamentato fin dall'introduzione del procedimento arbitrale che la Banca avrebbe sollecitato la [REDACTED] alla conclusione dei contratti oggetto di causa proponendola con offerta fuori svolta fuori dai propri locali commerciali (oppure con tecniche di comunicazione a distanza) senza comunicare e concedere all'investitore la facoltà di recesso, la cui omessa indicazione nei moduli o nei formulari determina la nullità del relativo contratto (art. 30, 7° comma, D. Lgs. 58/98).

Questa domanda deve però essere respinta *de plano*, in conseguenza della riconosciuta validità della dichiarazione di essere operatore qualificato rilasciata dal legale rappresentante della [REDACTED]

Dispone infatti il secondo comma dell'art. 30 TUF, nella versione applicabile *ratione temporis*, che "non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali come definiti con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia", *id est* quelli definiti tali dall'art. 31 Reg. Consob 11522/98. E' quindi escluso in radice che nella vicenda possa trovare applicazione la disciplina invocata da parte attrice.

Ad abundantiam, e solo per completezza, il Collegio rileva comunque che, nella fattispecie, non è stata raggiunta la prova che, effettivamente, il contratto quadro e il contratto derivato siano stati

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

sottoscritti al di fuori della filiale della Banca e presso la sede di [REDACTED]


Infatti, la testimonianza resa sul punto dal signor [REDACTED] non è decisiva, non avendo quest'ultimo riconosciuto i documenti contrattuali prodotti dalla stessa attrice, sicché non è certo che siano quelli che il teste sostiene essere stati sottoscritti in sua presenza, (cfr. dichiarazione teste [REDACTED] sub cap. 10 e 14), mentre il teste [REDACTED] riferisce il contrario, ossia che i contratti sono stati sottoscritti in Corsico, e quindi presso la filiale interessata al rapporto, perché ciò risulta dai documenti stessi.

In ogni caso, vista l'assorbente ragione sopra illustrata, il Collegio non può che respingere questa domanda.

6. Le domande di nullità svolte da [REDACTED]

Parte attrice ha contestato la validità del contratto di Interest Rate Swap oggetto di causa sotto vari profili e ha chiesto al Collegio di dichiararne, in primo luogo, la nullità.

Più precisamente, fin dalla memoria introduttiva del 10 ottobre 2012, la [REDACTED] ha invocato la sanzione della nullità (oltre che per la violazione dell'art. 30, 6° comma, D. Lgs. 58/98, appena esaminata), per (i) la violazione dell'obbligo che impone all'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per il cliente (art. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98); (ii) la violazione dell'art. 1322 cod. civ. e l'assenza di causa in astratto e in concreto; (iii) la violazione degli artt. 1325, 1326, 1346 cod. civ. per indeterminatezza dell'oggetto del



contratto e dei suoi elementi essenziali, con particolare riguardo alla mancata indicazione dei metodi di calcolo del c.d. Mark to Market, la presenza di commissioni occulte e la sottoscrizione di un contratto, in ipotesi, *non par*; (iv) la violazione delle norme in materia di usura ex l. 108/96.


Per ovvie ragioni di ordine logico e giuridico, l'esame di queste domande deve necessariamente precedere l'esame delle ulteriori domande di annullamento e di risoluzione, anche se fondate sui medesimi fatti.

6.1. La violazione degli artt. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/98.

Parte attrice imputa alla Banca convenuta la violazione delle regole di condotta contenute negli articoli 28 e 29 del Regolamento Consob che impongono all'intermediario di informarsi sulla situazione dell'investitore prima di prestare il servizio, di fornire all'investitore le informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio (art. 28), nonché impongono all'intermediario di astenersi dall'eseguire operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, salvo che l'investitore, informato dell'inadeguatezza dell'operazione, non dia ordine scritto (oppure registrato) di dare comunque corso all'operazione.

Anche questa domanda deve però essere respinta *de plano*, in conseguenza della riconosciuta validità della dichiarazione di essere operatore qualificato rilasciata dal legale rappresentante della [REDACTED]

[REDACTED]

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



Come infatti già ricordato, e come previsto dall'art. 31 Reg. Consob, *"nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29"*, sicché la Banca convenuta, nella fattispecie, era esonerata dall'osservanza degli obblighi indicati dalle norme invocate dall'attrice.

Per completezza, peraltro, il Collegio ritiene di dover aderire all'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale *"in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione de doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c."* (Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26725), ragione per cui, anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 31 Reg. Consob, tale domanda non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, quantomeno sotto il profilo della nullità.

6.2. La violazione dell'art. 1322 cod. civ. e l'assenza di causa in astratto e in concreto

Parte attrice ha affermato la necessità di valutare la meritevolezza degli interessi regolati con il contratto di Interest Rate Swap, dovendosi accertare se il contratto sia o meno idoneo ad assolvere la funzione attribuitagli dalle parti.

In ragione di ciò, sempre a dire di parte attrice, sarebbe essenziale che l'alea assunta con la sottoscrizione dello swap sia bilaterale, che vi sia

quindi un rischio reciproco, garantito da una posizione di sostanziale equilibrio contrattuale al momento della stipula del contratto.

Il contratto sarebbe quindi nullo per mancanza di meritevolezza, o di causa in astratto, nel caso in cui le probabilità di perdite per il cliente sono molto più elevate delle sue possibilità di guadagno.


Secondo ~~.....~~ ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, perché la Banca avrebbe strutturato una operazione di IRS con un tasso cliente ben più alto delle previsioni sull'andamento dei tassi, e i differenziali sono risultati negativi a carico del cliente, a parte i primi cinque.

Sempre secondo l'attrice, poi, il contratto di IRS oggetto di causa sarebbe anche privo di causa in concreto, perché l'operazione non sarebbe stata idonea a svolgere una funzione di copertura.

La Banca convenuta ha difeso la validità del contratto di Interest Rate Swap a suo tempo stipulato, sostenendone, o meglio ammettendone, la finalità di copertura rispetto ai rischi connessi all'oscillazione dei tassi di interesse pattuiti nel coevo contratto di mutuo.

Ritiene il Collegio che tali domande di nullità non possano trovare accoglimento.

Anzitutto, è opportuno chiarire, in linea anche con la giurisprudenza più recente, come lo swap non sia un prodotto finanziario che il cliente acquisti sostenendo un esborso, come avviene quando si acquista un'azione o un'obbligazione, ma che stipulando un contratto di swap, e in particolare di Interest Rate Swap, il cliente e la Banca si impegnano ciascuno a pagare all'altro, a scadenze periodiche definite,




un importo calcolato applicando dati parametri (diversamente prestabiliti per ciascun contraente) a un medesimo valore di base (c.d. nozionale), sicché a ciascuna scadenza i due importi si compensano e ne deriverà un differenziale a carico dell'uno, e correlativamente, a favore dell'altro, e viceversa.

Pertanto, come è stato osservato, *"nei contratti di swap la causa potrebbe quindi individuarsi nello scambio di due rischi connessi, che, assunti dai due contraenti, derivano dalla vicendevole entità degli importi che matureranno a carico o a favore di ciascuno"* (Trib. Milano, 16 giugno 2015, n. 7398).

La componente aleatoria è quindi intrinseca alla natura del derivato e caratterizza *"sia il derivato di copertura, sia il derivato speculativo"*, con la conseguenza che *"l'eventuale sbilanciamento delle alee, ossia una sproporzione tra il rischio assunto dal cliente rispetto al rischio assunto dalla banca, non incide sulla struttura del contratto, e quindi sulla sua validità, purché ciascuna delle due parti, scommettendo, si assuma un grado (anche sbilanciato) di rischio"* (Trib. Milano, 16 giugno 2015, cit.).

Tali considerazioni, che il Collegio condivide, smentiscono la tesi dell'attrice secondo la quale sarebbe nullo già in astratto, perché non meritevole di tutela un contratto che preveda uno squilibrio iniziale tra le probabilità di perdita e le possibilità di guadagno.

In altri termini, lo schema causale tipico del contratto di Interest Rate Swap viene effettivamente rispettato ogniqualvolta sia ravvisabile un'alea, anche minima, nelle opposte prestazioni.



E il contratto oggetto di causa, ad avviso del Collegio, rispetta lo schema causale in discorso, non essendo emerso, in corso di causa, alcun elemento che possa far ritenere che, in conseguenza della struttura finanziaria dell'operazione, la ~~_____~~ sia stata esposta ad una sicura perdita.

Peraltro, la stessa perizia depositata da parte attrice ha evidenziato l'esistenza di probabilità di guadagni per la ~~_____~~, pari al 34,95%, inferiori a quelle attribuite alla Banca, pari al 65,05%, ma comunque certamente non irrisorie.


Inoltre, nel primo periodo, il derivato ha prodotto differenziali positivi, in ragione del rialzo del tasso Euribor 3 mesi.

Va poi ricordato che la stessa struttura del contratto, che prevedeva, a carico di ~~_____~~, l'applicazione del tasso fisso del 4,62%, consentiva fin dall'inizio all'attrice di determinare il rischio massimo che la stessa si assumeva sottoscrivendo il contratto di IRS, essendo sufficiente a questo riguardo applicare al valore nozionale relativo a ciascun periodo il tasso parametro cliente contrattualmente pattuito.

Sicché Neppure può prospettarsi che l'attrice abbia assunto una scommessa irrazionale.

Tanto è sufficiente, a parere del Collegio, a ritenere sussistente e razionale l'alea assunta dalla ~~_____~~ e quindi a escludere che il contratto di cui si discute sia nullo per difetto di causa.

Esclusa quindi la mancanza di causa in astratto, si deve ora valutare l'eventuale difetto di causa in concreto dedotto da parte attrice, circa



la lamentata assenza della finalità di copertura dal rischio dell'aumento dei tassi di interesse, cui ██████████ era esposta in conseguenza del coevo contratto di mutuo stipulato sempre con Unicredit.


Sul punto, facendo un passo indietro, è opportuno ricordare che, come è pacifico in causa, ██████████ è entrata in contatto con Unicredit per ottenere, prima di tutto, l'erogazione di un finanziamento del quale necessitava per portare a termine una operazione immobiliare.

E' altresì pacifico, perché confermato dalle parti e dai testi, nonché previsto dal contratto di mutuo (art. 7 bis), che la ██████████ era tenuta "ad adottare strumenti di copertura del rischio di tasso di interesse del mutuo, in relazione ad un ammontare non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell'importo del mutuo, ed a concedere alla Banca il diritto di essere controparte preferenziale delle operazioni di copertura".

L'indagine sulla finalità del contratto di IRS è stata anche demandata al CTU, il quale ha concluso che il contratto stipulato tra le parti in causa, limitatamente al valore del capitale nozionale, avesse valore di copertura del rischio di variazione dei tassi e che di conseguenza fosse idoneo a coprire anche il rischio di aumento del tasso di interesse, come in effetti è avvenuto nei primi 5 trimestri di operatività.

Il Collegio ritiene di poter condividere la valutazione effettuata dal CTU, che risulta essere immune da vizi.


Il CTU ha infatti rilevato che il contratto oggetto di causa ha "la possibilità di neutralizzare l'aumento dei tassi di interesse in quanto riporta

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

qualunque tasso variabile si riscontri sul mercato al tasso fisso previsto dal contratto"; ha giudicato coerente il valore del nozionale del contratto derivato in conseguenza del fatto che il contratto di mutuo non prevedeva *"quale covenant l'integrale e completa copertura del rischio, ma solo la copertura di una sua parte"*; ha evidenziato che oltre ad essere coevi, i contratti di mutuo e di IRS prevedono entrambi un periodo di preammortamento fino all'1 gennaio 2009, data dalla quale decorre per il mutuo il rimborso del capitale e per l'IRS la riduzione del capitale nozionale, prevedono entrambi i contratti una uguale periodicità trimestrale solare, tanto che il pagamento delle rate trimestrali del mutuo e la liquidazione dei differenziali del derivato cadono nello stesso giorno.

Parte attrice, sia nelle difese conclusive, sia attraverso le osservazioni del proprio consulente, ha contestato il risultato cui è giunto il CTU, in particolare evidenziando che il tasso fisso del 4,62% sarebbe stato troppo elevato rispetto alle previsioni di mercato, nonché evidenziando le differenze nella durata dei due contratti e nel capitale iniziale oltreché l'incompatibilità delle clausole che disciplinano i due contratti, tra cui quella che consentiva l'estinzione anticipata del mutuo, non prevista invece per il contratto derivato. Lamenta infine come il CTU non abbia tenuto in considerazione l'anticipata estinzione del contratto di mutuo, avvenuta nel 2011.

Tali rilievi, ad avviso del Collegio, non superano le conclusioni cui è giunto il CTU.





Quanto al tasso di interesse pattuito nel contratto derivato a carico della ██████████, si osserva che il CTU ha verificato in concreto che, almeno in un dato periodo, i primi cinque trimestri di vigenza del contratto, lo strumento ha effettivamente protetto ██████████ dall'aumento del tasso e ha inoltre precisato che il tasso finale risultante dalla combinazione delle pattuizioni del mutuo con quelle dell'IRS non era affatto da considerarsi "fuori mercato" al momento della loro stipulazione.

Riguardo invece alle differenze tra durata e capitale iniziale dei due contratti, si osserva che il contratto di mutuo, già di per sé, contemplava l'obbligo per la ██████████ di procurare una copertura parziale, e non totale, del rischio, sicché le differenze fra i due contratti, che pur pacificamente ci sono, non sono tali da privare il contratto derivato della sua funzione di copertura.

Quanto alla incompatibilità tra le condizioni che regolavano i due contratti, si osserva che, di fatto, la questione si riduce alla diversa valutazione, che parte attrice dà rispetto al derivato, dell'estinzione anticipata del mutuo avvenuta nel maggio 2011.

E, sotto il profilo in discorso, il Collegio ritiene di dover concordare con il CTU. Infatti, pare logicamente corretto che la valutazione sulla idoneità o meno del contratto di Interest Rate Swap a svolgere la funzione di copertura, cui era chiamato, sia fatta ponendosi al momento della sua stipulazione, trattandosi di valutazione da svolgere necessariamente *ex ante*. Il che non significa che l'anticipata estinzione

del mutuo sia, in sé, un evento irrilevante, ma solo che detto evento può produrre eventuali effetti solo a partire dal momento in cui si è verificato.

Le domande di nullità per difetto di causa non possono quindi trovare accoglimento.


6.3. La violazione degli artt. 1325, 1326, 1346 cod. civ. e la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e dei suoi elementi essenziali.

La ~~_____~~ ha poi sostenuto di non aver ricevuto, nella fase di negoziazione dello strumento finanziario, alcuna informazione riguardo al c.d. Mark to Market, del quale la documentazione contrattuale sottoscritta non riporta la definizione, le modalità di calcolo e l'indicazione del suo valore al momento della stipula, ciò che costituirebbe grave vizio del contratto.

A dire dell'attrice, vista la pluralità dei sistemi di calcolo del Mtm e la loro complessità, la Banca avrebbe dovuto esplicitare *ex ante* nel contratto quadro o nel contratto di IRS quale sarebbe stata la formula da applicare in concreto per la sua determinazione, in modo che la stessa non fosse rimessa all'arbitrio dell'intermediario.

Dalla mancata indicazione del metodo di calcolo del Mark to market (Mtm) discende, per parte attrice, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e/o di un suo elemento essenziale, ossia del suo valore.

La Banca convenuta, da parte sua, ha sostenuto che il Mtm è il prezzo a carico di una delle parti da versare in caso di cessazione anticipata

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


del derivato in essere, e non il suo *pricing* o il suo valore, e, pertanto, esso non sarebbe un elemento essenziale del contratto, non essendone l'oggetto, ma solo un costo del tutto eventuale ed ipotetico; in ogni caso il contratto quadro ne indicherebbe le modalità di determinazione, ove necessario.

La questione, a parere del Collegio, è controversa.

Da un lato, e in termini generali, si può effettivamente ipotizzare che l'assenza di indicazioni circa il metodo di determinazione del Mark to Market possa essere tanto grave da arrivare a determinare la nullità dell'intero contratto, nel senso indicato dalle decisioni riportate da parte attrice.

Dall'altro, e sempre in termini generali, si può arrivare a discutere della nullità del contratto, o di una sua clausola, se, e nella misura in cui, il vizio incida, più o meno gravemente, sulla determinazione e/o sulla determinabilità delle obbligazioni, attuali o potenziali, che ciascuna parte ha assunto al momento della sottoscrizione del contratto. E ciò perché il vizio di cui si discute non cade sulla causa del contratto, ma sul suo oggetto, come peraltro precisato dalla stessa pronuncia riportata da parte attrice.

Il che - è opportuno precisarlo subito - non vuol dire aderire alla tesi sostenuta dalla convenuta, per la quale la necessità di determinazione del Mtm si pone solo ove una delle parti intenda far cessare anticipatamente il contratto derivato: vale a dire, si calcola solo se




serve (e quindi solo se serve è lecito interrogarsi sulla sua natura e sulla sua validità).

Al contrario, la decisione sulla contestazione in discorso impone di verificare se il Mark to market dovesse essere (o sia) parte del regolamento negoziale che le parti si sono date e se sia fonte di diritti o costituisca una delle prestazioni dedotte in contratto, verifica che non può che essere eseguita in concreto, esaminando, nel complesso, l'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Sul punto, va innanzi tutto rilevato che, come sostenuto da parte attrice, effettivamente il Mark to market non è menzionato in nessuna delle disposizioni del contratto quadro, nemmeno tra le definizioni.

Inoltre, esso nemmeno è menzionato nel contratto di Interest Rate Swap sottoscritto *inter partes*.

L'esame dei contratti dimostra poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, nessuna norma contrattuale riguarda la determinazione del Mark to market. Infatti, l'art. 8 del contratto quadro, rubricato calcolo degli importi e pagamenti, prevede che "la rilevazione dei tassi di interesse e di ogni altro parametro indicato per ciascun contratto, così come ogni calcolo dei relativi importi e degli interessi, spese ed accessori verrà effettuato dalla Banca" e che "le rilevazioni ed i conteggi effettuati dalla Banca in buona fede, valgono come determinazione definitiva degli importi dovuti e fanno piena prova a tutti gli effetti, salvo il caso di errore".


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

E' possibile invece ricavare alcune indicazioni dalla scheda informativa derivati, ricevuta dalla ~~XXXXXX~~ il 30 agosto 2007 (doc. 17 attrice), nella quale si legge, per quanto qui interessa, che (i) il valore di una operazione in derivati è pari al costo di sostituzione del prodotto al momento della sua valutazione; (ii) trattandosi di contratti a tempo determinato non è prevista la facoltà di recesso anticipato; (iii) le parti possono concordare, determinando il costo dell'intervento e i modi del relativo addebito, interventi correttivi volti ad adeguare le strutture contrattuali ai mutati scenari di mercato; (iv) in tale ultima ipotesi, in cui si concordi l'estinzione anticipata dell'operazione, può sorgere l'obbligo per il cliente di versare alla Banca il Mark to market, se negativo.

Questi elementi, che pure confermano l'assenza di indicazioni circa le modalità di determinazione del Mark to market, non appaiono però sufficienti a fondare una pronuncia di nullità dello specifico contratto di Interest Rate Swap sottoscritto dalle parti.

Infatti, così come non è menzionato nel contratto, il Mark to market nemmeno costituisce oggetto o fonte di alcuna delle obbligazioni che le parti hanno assunto, né ne costituisce il presupposto.

Inoltre, il contratto di IRS di cui si discute non poteva essere risolto anticipatamente da una parte, se non con il consenso dell'altra, ossia sottoscrivendo un nuovo accordo, che avrebbe avuto ad oggetto, questo sì, anche la liquidazione del Mark to market. Di fatto, il contratto di Interest Rate Swap concretamente sottoscritto dalle parti




non contiene, tra le sue pattuizioni, alcuna previsione che imponga a una parte, e segnatamente al cliente, di versare all'intermediario il Mark to market al prodursi di un determinato evento, ragione per cui non è possibile, come detto, dichiarare la nullità del contratto sotto questo profilo.

Si sarebbe potuto pervenire ad una dichiarazione di nullità del contratto nel caso in cui, invece, una tale previsione fosse stata effettivamente presente nel contratto e, ovviamente, non fosse idonea a rendere quanto meno determinabile il valore del Mark to market.

Parte attrice, poi, si duole della mancata indicazione del valore del Mark to market al momento della sottoscrizione del contratto di IRS, nonché della mancata indicazione della remunerazione della Banca.

A dire dell'attrice, il Mark to market al momento della stipulazione del contratto derivato non sarebbe un valore "teorico", ma costituirebbe il prezzo dello strumento finanziario che, se negativo a carico del cliente, costituirebbe una commissione (occulta o implicita) destinata ad influenzare l'andamento del contratto e la sua stessa funzione.

Pertanto, al momento della stipulazione detto valore avrebbe dovuto essere nullo, perché così previsto nel Documento informativo sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari (di cui all'art. 28 del Reg. Consob n. 11522/98) e, in caso contrario, la parte penalizzata avrebbe dovuto ricevere il pagamento di un premio compensativo, il c.d. *up front*.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Nella fattispecie, secondo l'attrice, l'operazione in derivati oggetto di causa, invece, avrebbe avuto, al momento della sottoscrizione, un valore negativo all'insaputa dell'investitore pari a euro 17 mila. La ██████████ avrebbe quindi pagato alla Banca, senza saperlo, la somma pari a questo valore negativo, e avrebbe quindi pagato delle commissioni non indicate ma celate nelle pieghe dell'operazione in derivati (c.d. commissioni implicite).


Da qui l'illegittimità del contratto di Interest Rate Swap sottoscritto *inter partes*, e la sua nullità, perché, in sintesi, la previsione di un valore negativo del contratto (c.d. IRS *non par*) sarebbe contraria alla natura stessa dell'IRS come tipo contrattuale.

Per parte sua, la Banca convenuta ha sostenuto che nessun costo implicito e/o occulto e che nessuna commissione è stata addebitata all'attrice in esecuzione dell'IRS.

Si tratta, a parere del Collegio, di questioni controverse, sulle quali il dibattito in dottrina e giurisprudenza è stato, ed è, ampio, per la soluzione delle quali sono necessarie alcune precisazioni.

Da un lato, in termini generali, si può sostenere che l'esistenza, anche al momento della sottoscrizione del contratto, di un Mark to market negativo non è di per sé incompatibile con la natura dei contratti di Interest Rate Swap.

Essa è infatti coerente con la possibilità, da più parti ammessa, e implicitamente considerata anche dallo stesso legislatore (come già




chiarito *supra*), che il contratto contenga uno sbilanciamento delle alee e quindi una sproporzione tra i rischi assunti da ciascuna delle parti.

Dall'altro, e sempre in termini generali, va tenuto in considerazione il fatto che la Consob abbia inserito nello schema di "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari", allegato al Regolamento n. 11522/98, l'indicazione, per l'investitore, secondo la quale *"alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto"*.

Si pone quindi la necessità, prima di tutto, di verificare se l'indicazione contenuta nell'allegato al Regolamento intermediari abbia valore di regola generale (come assume l'attrice), la cui violazione possa comportare, addirittura, la nullità del contratto di Interest Rate Swap.

E questo Collegio ritiene che l'indicazione in discorso non abbia un immediato valore precettivo, in ragione, prima di tutto, della sua collocazione, al di fuori dell'articolato del Regolamento Intermediari, e quindi al di fuori delle norme che, al tempo, regolavano il comportamento che questi dovevano (o avrebbero dovuto) tenere nei rapporti con l'investitore; in secondo luogo, per il fatto che la pretesa regola non è affermata di per sé, ma è inserita nell'ambito di un più ampio avviso, volto ad avvertire l'investitore circa la potenziale volatilità degli strumenti finanziari derivati, che possono essere soggetti a repentine oscillazioni di valore, positive e/o negative.


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

E' quindi opinione di questo Collegio che essa, invece, sia solo espressione di una indicazione tecnica, dalla quale è peraltro possibile discostarsi.

Infatti, il punto centrale della questione posta dall'attrice riguarda non tanto l'eventuale squilibrio contenuto nella struttura del derivato, quanto la sua eventuale mancata conoscenza da parte dell'investitore, e, nel caso, la mancata previsione di un correttivo, quale può essere l'eventuale erogazione di un *up front*.

E che la questione debba porsi in questi termini è confermato dalla giurisprudenza, che si mostra consapevole del fatto che, in conseguenza dei costi di strutturazione, il derivato possa essere già in partenza negativo per il cliente e sottolinea che *"il problema principale si pone quando il cliente non è portato a conoscenza di questi costi, che diventano quindi occulti, impliciti. Si noti che nulla vieta alle banche di remunerarsi, purché i costi (c.d. mark up) siano ben noti alla controparte, in modo che quest'ultima sia così messa nelle condizioni di operare una scelta consapevole e non viziata"* (così, App. Milano, 11 novembre 2015, n. 4303).

La questione, quindi, non riguarda l'esistenza in sé di uno squilibrio nella strutturazione dello strumento derivato (che è compatibile con il suo schema causale tipico), quanto la conoscenza dell'esistenza di detto squilibrio da parte del cliente, che potrebbe, in ipotesi, accettare anche di sottoscrivere un contratto c.d. non *par*, che sarebbe quindi pienamente valido.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Ricostruita in questi termini, ritiene il Collegio che la doglianza di parte attrice non attenga alla eventuale assenza di causa del contratto di cui si discute, ma riguardi, più correttamente, la verifica del rispetto da parte dell'intermediario dei doveri di comportamento previsti a suo carico che, se accertata, può determinare l'eventuale risoluzione per inadempimento del contratto.


Pertanto, la domanda di nullità del contratto di Interest Rate Swap, anche sotto questo profilo, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.

6.4. La nullità per violazione delle norme in materia di usura ex l. 108/96.

L'esame delle domande svolte in punto nullità da parte attrice si chiude con l'esame di quella relativa alla pretesa violazione delle norme in materia di usura in relazione al finanziamento implicito che sarebbe insito nello stesso I.R.S.

A dire dell'attrice, infatti, il medesimo importo di euro 17.000,00 che costituirebbe la "commissione implicita" trattenuta dalla Banca al momento della sottoscrizione del contratto derivato, e non compensata mediante l'attribuzione di un *up front* di pari importo alla ██████████ rappresenterebbe il costo che il cliente paga per finanziare l'acquisto delle componenti positive del contratto derivato sottoscritto.

Secondo la tesi di ██████████, risulterebbe quindi che il capitale finanziato sarebbe pari al valore della componente positiva del contratto, mentre gli interessi del finanziamento implicito sarebbero



costituiti dalla commissione occulta. Gli interessi sul finanziamento così individuato ammonterebbero al tasso 17,10%, che sarebbe superiore al tasso soglia che, a dire dell'attrice, in quel periodo e per quella tipologia di finanziamenti, ammontava al 9,86%.


Per parte sua, la Banca convenuta contesta la tardività della proposizione di questa domanda e la sua infondatezza nel merito.

Ricordato che l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta è già stata respinta, nel merito questo Collegio ritiene che tale domanda non possa trovare accoglimento.

E' opinione del Collegio infatti che, sulla scorta delle allegazioni di parte attrice, nella fattispecie non sia possibile individuare alcun finanziamento, propriamente inteso, al quale applicare la normativa anti usura prevista dalla l. 108/96.

Da un lato, è pacifico che nessuna somma è stata erogata dalla Banca alla ██████████, tanto che la stessa attrice parla di finanziamento implicito, né che ricorra un'ipotesi di finanziamento ex art. 47 Regolamento Consob n. 11522/98, norma non applicabile nel caso di specie in virtù di quanto previsto dall'art. 31 del medesimo Regolamento, e comunque non invocata da parte attrice.


Dall'altro, la stessa ricostruzione del preteso finanziamento implicito appare incerta e ambigua, dal momento che, di fatto, il vantaggio usurario ottenuto dalla Banca, indicato per difetto in euro 16.040,00, corrisponde alla commissione occulta che la stessa Banca avrebbe trattenuto per sé al momento della sottoscrizione del contratto di



Interest Rate Swap, invece di versarla alla cliente a titolo di *up front* per rendere il contratto effettivamente "pari". Di conseguenza, si è spinti a ritenere che non ci si trovi di fronte ad una autonoma censura, ma ad una diversa qualificazione delle conseguenze ipoteticamente discendenti da un medesimo fatto, ossia la asserita conclusione di un contratto non *par*.

Inoltre, risulta dalla lettura della perizia di parte depositata dall'attrice, che l'esistenza, l'importo, la durata e le ipotetiche rate di rimborso del finanziamento implicito sono, di fatto, stati ricavati *a posteriori* sulla base dell'andamento avuto dal contatto nel tempo, ma non viene fornito nemmeno un indizio, o un principio di prova, del fatto che, nella vicenda, vi sia stata effettiva erogazione di credito, e non la semplice attribuzione ad una parte di un compenso o di una commissione (a prescindere dalla legittimità o meno dell'attribuzione). Non va trascurato, infatti, che l'art. 644 cod. pen. punisce chi "*si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*", sicché, per poter ipotizzare l'applicazione di un tasso o di un vantaggio usurario, è necessario che sia effettivamente individuata, in termini precisi ed oggettivamente verificabili, la prestazione il cui corrispettivo costituisce il vantaggio usurario e il relativo onere spetta, in questo caso, all'attrice.

Ad avviso del Collegio, gli elementi allegati dall'attrice, che si è limitata a riportare le conclusioni raggiunte dal suo consulente di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

parte, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del preteso finanziamento implicito.



E questo non è l'unico onere a cui l'attrice non ha adempiuto.

Infatti, si è limitata ad allegare l'asserito superamento del tasso soglia, ma non ha prodotto il decreto ministeriale, o i decreti, nei quali è indicato il tasso soglia massimo applicabile, onere che, pacificamente, è posto in capo a chi lamenta l'applicazione di interessi usurari.

Come è stato correttamente osservato, *"la parte che agisce per l'accertamento del carattere usurario degli interessi ha l'onere di produrre i decreti di rilevazione dei tassi di interesse che si assumono violati, in quanto, trattandosi di atti amministrativi, non vale per essi il principio iura novit curia (art. 113, comma I, c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari la c.c., il quale contiene le indicazioni delle fonti di diritto, le quali non comprendono gli atti suddetti"* (Trib. Novara, 12 febbraio 2010; cfr. anche Trib. Ravenna, 29 maggio 2012).

Peraltro, la produzione dei decreti ministeriali avrebbe consentito anche di individuare, nel caso, a quale tipologia di operazione ricondurre il preteso finanziamento implicito asseritamente contenuto nel contratto derivato sottoscritto dalle parti, indicata solo genericamente da parte attrice.

In ragioni di tali assorbenti mancanze, già nel corso del procedimento il Collegio ha ritenuto di non dover dare corso alla CTU richiesta

dall'attrice, provvedimento che è opportuno in questa sede confermare.

Anche tale domanda di nullità, pertanto, deve essere respinta.

7. Le domande di annullamento

Parte attrice ha poi invocato l'annullamento dell'operazione di Interest Rate Swap oggetto di causa (i) per la violazione dell'obbligo di non agire in conflitto di interessi con il cliente (art. 27 Reg. Consob n. 11522/98); (ii) per errore essenziale ex art. 1427 cod. civ.


Per ovvie ragioni di ordine logico e giuridico, l'esame di tali domande precede l'esame delle ulteriori domande di risoluzione, anche se fondate sui medesimi fatti.

7.1. La violazione dell'art. 27 Reg. Consob n. 11522/98

Parte attrice imputa alla Banca convenuta la violazione delle regole di condotta contenute nell'art. 27 del Regolamento Consob che impone all'intermediario il divieto di operare in conflitto di interessi con il cliente, e di astenersi dall'eseguire operazioni in ipotesi di conflitto di interesse, diretto o indiretto, salvo che l'investitore, preventivamente informato dell'esistenza del conflitto, non dia ordine scritto (oppure registrato) di dare comunque corso all'operazione.

Detta domanda, tuttavia, deve però essere respinta *de plano*, in conseguenza della riconosciuta validità della dichiarazione di essere operatore qualificato rilasciata dal legale rappresentante della ██████████

██████████




Come infatti già ricordato, e come previsto dall'art. 31 Reg. Consob, "nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29", sicché la Banca convenuta, nella fattispecie, era esonerata dall'osservanza degli obblighi indicati dalla norma invocata dall'attrice.

Per completezza, e come già chiarito con riguardo alla lamentata violazione delle disposizioni degli artt. 28 e 29 del Regolamento intermediari, aderendo il Collegio all'insegnamento della Suprema Corte espresso nella nota sentenza n. 26725/2007, detta domanda, anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 31 Reg. Consob, non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, quantomeno sotto il profilo dell'annullamento.

7.2. *L'errore essenziale*

Parte attrice ha poi affermato di essere incorsa in un errore essenziale e riconoscibile sul contratto e sul suo oggetto, che sarebbe stato determinato dalle violazioni normative compiute dalla Banca, consistite nella prospettazione di vantaggi economici, minimizzazione dei rischi, assenza di costi e commissioni, necessità e convenienza di proteggersi dalla fluttuazione dei tassi, nonché nella mancata illustrazione delle caratteristiche del contratto e dei parametri dell'operazione, mancata informazione sulle commissioni occulte e sul Mark to market, mancato sviluppo delle probabilità di guadagno rispetto a quelle di perdita, mancata indicazione del conflitto di interessi.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Secondo parte attrice, se la ██████████ avesse ricevuto dalla Banca una corretta e completa informazione, non avrebbe certamente acquistato uno strumento finanziario che la esponeva a rischi di perdite anche di rilevante entità.


E' opinione del Collegio che tale domanda non possa trovare accoglimento, non essendo stata provata la ricorrenza del dedotto vizio del consenso.

In particolare, si osserva che nella vicenda non è stata fornita alcuna prova di quale sarebbe stato lo specifico elemento del contratto sul quale è caduto l'errore compiuto dalla attrice e che abbia avuto efficacia determinante per la conclusione del contratto.

8. La risoluzione del contratto e la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale dell'intermediario.

Sempre in via principale, e in alternativa alle domande di nullità e annullamento già esaminate, parte attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione per inadempimento dei contratti e la conseguente responsabilità contrattuale della Banca per violazione da parte dell'intermediario delle norme comportamentali sia nella fase che ha preceduto la sottoscrizione dei contratti oggetto di causa, sia nella loro esecuzione.

Più precisamente, fin dalla memoria introduttiva del 10 ottobre 2012, parte attrice ha contestato (i) la violazione da parte della Banca dei principi di diligenza e buona fede; (ii) la violazione da parte della Banca degli obblighi di correttezza, trasparenza, informazione e

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

professionalità, per aver consigliato di dare corso ad una operazione su strumenti derivati non adeguata, che comportava l'assunzione da parte del Cliente di alti rischi e l'applicazione di costi occulti; (iii) la violazione degli obblighi di informazione anche nel corso dell'esecuzione del contratto di Interest Rate Swap.


La Banca convenuta, per parte sua, ha affermato che il funzionario che ha gestito la relazione con il Cliente non avrebbe "caldeggiato" la sottoscrizione del contratto di Interest Rate Swap, che l'erogazione del mutuo richiesto dall'attrice non sarebbe stata condizionata dalla sottoscrizione del derivato, che il funzionario avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie, in incontri che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto.

Questo Collegio ritiene che, in ogni caso, gli obblighi di comportamento previsti all'art. 21, 1° comma, D. Lgs. 58/98 siano applicabili anche nel caso in cui al cliente/investitore sia stato attribuito lo status di "operatore qualificato", perché espressione dei principi di buona fede contrattuale e di lealtà nell'adempimento.

Pertanto, è necessario verificare se, con la sua condotta, la Banca abbia o meno rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza posti comunque a suo carico, partendo dall'esame di quanto emerso dall'istruttoria orale svolta in corso di causa.

8.1. *Le prove testimoniali*


Come già chiarito *supra* al paragrafo 3, alcune circostanze, e segnatamente quelle relative all'inizio dei rapporti tra ██████████ e

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Unicredit e alla via attraverso la quale le parti sono entrate in contatto sono pacifiche, perché confermate da tutti i testi. Ed è altrettanto pacifico, perché confermato da tutti i testimoni sentiti, che la signora [redacted], il signor [redacted], il Dott. [redacted] e il signor [redacted] si sono incontrati il 30 agosto 2007 presso la sede di [redacted] per un pranzo, nel quale si è discusso dell'operazione.

Il punto controverso riguarda il contenuto della discussione svoltasi quel giorno, perché, da un lato, il funzionario della Banca signor [redacted], chiamato a testimoniare da entrambe le parti (su circostanze diverse), ha riferito di aver fornito alla cliente, durante quell'incontro, determinate informazioni e indicazioni sull'operazione di Interest Rate Swap; dall'altro, gli altri testi indicati dall'attrice, il signor [redacted] e il Dott. [redacted], hanno fornito ciascuno la propria versione, più o meno in contrasto con quella fornita dal primo.

Tra queste, la testimonianza resa dal signor [redacted] appare al Collegio la meno utile a ricostruire come si sono svolti i fatti, in quanto il teste, probabilmente in ragione del tempo trascorso, non ricordava alcune circostanze, ha confuso tra loro il contratto di Interest Rate Swap e il contratto di mutuo (arrivando ad affermare che quest'ultimo sarebbe stato sottoscritto presso la sede di [redacted] e non nello studio del Notaio rogante, come è invece avvenuto) e non è stato in grado di confermare se i documenti contrattuali prodotti sono o meno quelli che sarebbero stati a suo tempo sottoscritti in sua presenza.


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Le testimonianze rese dal Dott. [redacted] e dal signor [redacted] sono invece tra loro diametralmente opposte, tanto che il Collegio ha ritenuto opportuno procedere al confronto tra i testimoni ex art 254 cod. proc. civ., all'esito del quale ciascun teste ha sostanzialmente confermato la propria deposizione.

Tanto ricordato e chiarito, all'esito dell'istruttoria, il Collegio ritiene che, tra le due, possa ritenersi più attendibile la testimonianza resa dal signor [redacted].

Risulta infatti poco credibile, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, e del fatto che, pacificamente, l'operazione in derivati era collegata al contratto di mutuo, che nel corso dell'incontro del 30 agosto 2007 si sia discusso solo del secondo ma non della prima.


E i documenti acquisiti al giudizio forniscono rilevanti indizi in tal senso. Infatti, risulta *per tabulas* che proprio il 30 agosto 2007 alla signora Taccani è stata consegnata la scheda informativa sulle operazioni in derivati, da lei sottoscritta per ricevuta (doc. 17 attrice), il che conferma che quantomeno le informazioni in essa contenute siano state trasmesse all'investitore e fa ritenere ragionevolmente credibile il fatto che l'operazione in derivati sia stata effettivamente discussa ed esaminata. Altresì risulta, sempre *per tabulas*, che il 30 agosto 2007 è stato sottoscritto il contratto di conto corrente n. 30088757 (doc. 1 attrice), il che conferma che nel corso dell'incontro non si è discusso solo del mutuo, né ci si è limitati a mostrare la struttura al funzionario della Banca.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Parte attrice, nelle sue difese, ha contestato l'attendibilità della testimonianza resa dal signor ████████ evidenziandone il preteso coinvolgimento emotivo, nonché ipotizzandone l'incapacità a testimoniare, in ragione dell'eventuale azione che Unicredit potrebbe, nel caso, intraprendere nei suoi confronti.

Sul punto, fermo restando che i rilievi che precedono sono sufficienti a far ritenere attendibile il teste, si ritiene opportuno precisare che la questione relativa alla incapacità a testimoniare del signor ████████ è stata tardivamente proposta, perché avrebbe dovuto essere sollevata prima dell'escussione del teste, e non dopo; inoltre, ad avviso del Collegio, parte attrice non potrebbe nemmeno sollevarla, avendo essa stessa indicato il signor ████████ come testimone. Quanto al preteso coinvolgimento emotivo del teste, l'argomento non pare rilevante, atteso che le dichiarazioni rese dal teste trovano comunque conferma in quanto emerge dai documenti acquisiti al giudizio, prodotti peraltro dalla stessa attrice.

Pertanto, alla luce di quanto precede, è stata raggiunta la prova, fornita dalla Banca, cui incombeva il relativo onere ex art. 23, 6° comma, D. Lgs. 58/98, del fatto (i) che il 30 agosto 2007 fu esaminata l'operazione in derivati da abbinare al mutuo deliberato in favore di Hotel Dieci; (ii) che la scheda informativa sulle operazioni di IRS fu consegnata alla signora Taccani, che dichiarò di essere a conoscenza dei rischi insiti nelle operazioni finanziari e legati all'andamento dei tassi; (iii) che la ████████ non volle dare corso ad una operazione CAP, che avrebbe

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


comportato esborsi monetari immediati, le cui caratteristiche furono comunque illustrate alla signora T■■■■■; (iv) che alla signora■■■■■ sono state fornite le informazioni necessarie a comprendere cosa fosse una operazione di IRS; (v) che fu ■■■■■■■■■■ a indicare la caratteristiche che l'operazione di IRS avrebbe dovuto avere, almeno con riguardo alla durata, minore rispetto a quella del mutuo.

Al contrario, la tesi sostenuta da parte attrice è rimasta priva di riscontri e di prova.

8.2. La mancata indicazione del valore del Mark to market al momento della sottoscrizione e della remunerazione della Banca.

Definitivamente chiariti i fatti rilevanti per il giudizio, il Collegio ritiene opportuno approfondire ulteriormente l'esame della contestazione sollevata da parte attrice con riguardo alla mancata indicazione del valore del Mark to market al momento della stipula e della mancata indicazione della remunerazione della Banca, questa volta sotto il profilo dell'eventuale inadempimento da imputare, nel caso, alla Banca convenuta, trattandosi, ad avviso del Collegio, di questione non assorbita dall'attribuzione all'investitore dello *status* di operatore qualificato.

Brevemente, si ricorda che, secondo la tesi dell'attrice, il Mark to market al momento della stipulazione del contratto derivato non sarebbe un valore "teorico", ma costituirebbe il prezzo dello strumento finanziario che, se negativo a carico del cliente, costituirebbe una




commissione (occulta o implicita) destinata ad influenzare l'andamento del contratto e la sua stessa funzione.

Pertanto, al momento della stipulazione detto valore avrebbe dovuto essere nullo, perché così previsto nel Documento informativo sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari (di cui all'art. 28 del Reg. Consob n. 11522/98) e, in caso contrario, la parte penalizzata avrebbe dovuto ricevere il pagamento di un premio compensativo, il c.d. *up front*.

Nella fattispecie, secondo l'attrice, l'operazione in derivati oggetto di causa, invece, avrebbe avuto, al momento della sottoscrizione, un valore negativo all'insaputa dell'investitore pari a euro 17 mila. La ██████████ avrebbe quindi pagato alla Banca, senza saperlo, la somma pari a questo valore negativo, e avrebbe quindi pagato delle commissioni non indicate ma celate nelle pieghe dell'operazione in derivati (c.d. commissioni implicite).

E l'esistenza delle suddette commissioni sarebbe provata, secondo l'attrice, anzitutto, dal contenuto di una comunicazione e-mail proveniente dalla Banca e diretta al signor ██████████ risalente al mese di aprile 2009 (doc. 8 attrice) successiva all'addebito del primo differenziale negativo, inviata in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal signor ██████████ per conto della ██████████. In secondo luogo, sarebbe altresì dimostrata dalla consulenza di parte depositata dall'attrice medesima (doc. 21 e 21 bis attrice) e, infine, dalle




risultanze della Centrale Rischi al 30 settembre 2007 (doc. 22 parte attrice).

Per parte sua, la Banca convenuta ha contestato specificamente sia che il derivato avesse valore negativo al momento della sua sottoscrizione, sia l'esistenza di costi impliciti, e quindi non indicati al cliente, e ha contestato altresì la rilevanza probatoria della documentazione prodotta dall'attrice.

In considerazione del vivace contraddittorio sviluppatosi intorno a questo tema, anche sotto il profilo istruttorio, il Collegio ritiene opportuno, al fine di decidere della questione, partire dall'esame dei documenti, per escludere subito dall'indagine quelli meno rilevanti e non decisivi e per dare conto delle scelte istruttorie compiute nel corso del procedimento, viste le richieste reiterate da parte attrice nelle difese conclusive.

E, in questo senso, ai fini della verifica del valore negativo del derivato al momento della sottoscrizione del contratto e dell'esistenza di eventuali commissioni implicite, appare irrilevante quanto emerge dalle segnalazioni inviate dalla Centrale Rischi prodotte dall'attrice.

Come è infatti previsto dalla Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia, che ne regola il funzionamento e le modalità operative che gli intermediari devono seguire, *"le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese"* (cfr. foglio informativo sul funzionamento della Centrale Rischi, reperibile nell'apposita sezione

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


del sito della Banca d'Italia, oltre che la già citata circolare 139/91 e successivi aggiornamenti).

E' quindi evidente che il dato emergente dal documento n. 22 di parte attrice, che pur pacificamente indica un valore intrinseco negativo, riguarda solo ed esclusivamente il valore del derivato al giorno della segnalazione, ossia il 30 settembre 2007, e non al giorno della sua sottoscrizione, che risale al 3 settembre 2007. Pertanto, in considerazione del fatto, pacifico e incontrovertibile, che il valore degli strumenti derivati varia di giorno in giorno, il dato di cui si discute non fornisce alcun obiettivo riscontro alla tesi dell'attrice.

Diverso è, ovviamente, l'apprezzamento da riservare alle conclusioni cui è giunto il consulente di parte, il quale ha ritenuto di poter indicare in euro 16.040,00 l'importo della commissione implicitamente applicata dalla Banca al contratto sottoscritto con la ~~Unifil Fin~~ pari al valore negativo del contratto al momento della sua sottoscrizione.

Al di là del fatto, pacifico, che, in sé, la consulenza di parte non ha valore di piena prova, ma può essere fonte di indizi tali da rendere necessari eventuali approfondimenti istruttori, ad avviso del Collegio la consulenza di parte attrice prodotta in giudizio, in entrambe le sue versioni, non contiene elementi sufficienti a far ritenere che la tesi dell'attrice possa essere fondata, e meritevole di approfondimenti istruttori.

Si osserva infatti che nella perizia, il consulente di parte attrice postula, ma non dimostra, il fatto che il derivato avesse, al momento della

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


sottoscrizione, un valore negativo, dal momento che non spiega in quale modo e secondo quale procedimento ha stimato il suddetto valore, né quali sono i parametri specifici cui ha fatto riferimento e/o che ha utilizzato, né illustra come li ha determinati.

Peraltro, alcuni dei dati riportati nella tabella riassuntiva (data di decorrenza del contratto e valore nozionale), che riassumerebbe il risultato dei calcoli svolti (dimostrando così la fondatezza della tesi dell'attrice) non corrispondono ai parametri del contratto di Interest Rate Swap oggetto del presente giudizio.

Non è dato sapere se si tratta di un mero errore materiale, ovvero di un errore sostanziale; certamente, però, una tale discrepanza non può che incidere sull'attendibilità delle conclusioni cui è giunto il consulente di parte e, quindi, sul valore quanto meno indiziario delle perizie depositate.

Ancora diverso è l'apprezzamento del Collegio su quanto emerge dal contenuto della comunicazione e-mail del 14 aprile 2009, alla quale parte attrice attribuisce addirittura valore confessorio, che viene ovviamente contestato dalla Banca convenuta.

Si osserva infatti che il rilievo mosso dalla difesa della convenuta non è privo di fondamento, dal momento che il prospetto contenuto nella terza pagina del documento 8 di parte attrice (e-mail del 10 aprile 2009) pare essere immediatamente riferito ai rapporti economici correnti tra la Banca convenuta e la non meglio individuata Banca federata, senza alcun riferimento diretto alla posizione di ██████████,




sicché anche il valore del *mark up* lordo di euro 17.092,00 ivi indicato appare riferito a questo rapporto, piuttosto che a quello in corso con [REDACTED].

Si osserva poi che il documento invece immediatamente riferibile al contratto in corso con la [REDACTED] è il "file" formato "excel" allegato alla e-mail del 14 aprile 2009 inviata al signor [REDACTED] (pagine 4, 5 e 6 del doc. 8 di parte attrice), nel quale non è indicato alcun *mark up*, né alcun *up front*. Inoltre, la testimonianza resa dalla signora [REDACTED], l'unica assunta sul punto, conferma semplicemente la provenienza della e-mail da Unicredit, ma non fornisce alcun elemento in grado di confermare che il prospetto di cui si discute ed il *mark up* ivi indicato sia riferibile, in realtà, anche al contratto in corso tra la Banca convenuta e la [REDACTED] e ne rappresenti l'effettivo valore al momento della sua sottoscrizione.

Solo in via mediata, e per il solo fatto che detto prospetto è incluso nella comunicazione e-mail inviata al signor [REDACTED] in seguito alla sua richiesta di chiarimenti, si può giungere ad una tale conclusione.

Tuttavia, l'assenza di riferimenti diretti ed univoci al contratto in corso tra le parti, inducono il Collegio a ritenere che il documento in discorso non abbia il valore confessorio invocato dall'attrice, ma che abbia un rilevanza probatoria assai più limitata.

Alla luce di tali considerazioni, già nel corso dell'istruttoria il Collegio ha ritenuto che non fossero stati acquisiti al giudizio elementi sufficienti a far ritenere che la tesi dell'attrice dell'avvenuta





sottoscrizione di un contratto c.d. non *par* potesse essere fondata, e meritevole di approfondimenti istruttori, sicché non è stato ammesso l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice, né è stata ammessa apposita CTU sul punto. Riesaminata la questione al momento della decisione, il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti assunti nel corso dell'istruttoria, che è dunque conclusa.

Non essendo stata fornita prova, né principio di prova, che nella fattispecie il valore del derivato fosse negativo al momento della sua sottoscrizione, e che la Banca abbia lucrato commissioni non esplicitate al cliente, ritiene il Collegio che la domanda dell'attrice debba essere respinta, non essendo possibile individuare alcun inadempimento imputabile alla convenuta sotto questo specifico profilo.

Ad abundantiam, e per completezza, si osserva comunque che la sottoscrizione, laddove dimostrata, di un contratto derivato non *par*, nonché l'esistenza, laddove dimostrata, di eventuali margini o commissioni implicitamente o meno lucrati dalla Banca non avrebbe determinato necessariamente la sussistenza di un inadempimento imputabile alla Banca di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto.


Non va infatti trascurato che, nella vicenda che ci occupa, la scheda informativa derivati consegnata alla signora [REDACTED], che l'ha sottoscritta per ricevuta, alla pag. 2 precisa che *"alla stipula di un contratto su strumenti derivati OTC il valore economico dello stesso, al netto della componente di prezzo che remunera il servizio prestato dagli*

intermediari, è nullo". Quest'avviso, per nulla generico, precisa che una componente del prezzo di ciò che il cliente pagherà alla Banca in esecuzione del contratto è destinata a remunerare il servizio che l'intermediario ha prestato. Si tratta di una informazione rilevante, che la Banca ha trasmesso al Cliente.

Non va poi neppure trascurato che il contratto di Interest Rate Swap di cui si discute è stato sottoscritto dall'intermediario in qualità di controparte diretta dell'investitore, nell'ambito della c.d. negoziazione in conto proprio (o in contropartita diretta), le cui modalità sono regolate dall'art. 32, 5° comma, del Regolamento Consob n. 11522/98.

Come è noto, nella negoziazione in conto proprio, l'intermediario è tenuto ad indicare il prezzo, di acquisto o vendita, al quale è disposto ad effettuare l'operazione, e a questo prezzo non può applicare alcuna commissione. L'intermediario, quindi, lucra esclusivamente sulla differenza tra il prezzo cui è disposto a vendere e il prezzo a cui è disposto a comprare, al fine di remunerare i costi relativi alle transazioni e il rischio di mercato, sicché la trasparenza della contrattazione si ritiene raggiunta con la comunicazione del prezzo al quale è disposto a negoziare (cfr. Comunicazione Consob n. 99014081 dell'1 marzo 1999). E tale modalità operativa pare essere stata rispettata dall'intermediario, avendo il CTU accertato che nell'esecuzione del rapporto la Banca non ha addebitato alla [REDACTED] [REDACTED] alcun onere ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dal contratto.




In ogni caso, vista l'assorbente ragione sopra illustrata, il Collegio non può che respingere anche questa domanda.

8.3. Conclusioni in punto inadempimento e responsabilità.

Sulla base di tutti questi fatti, e di quanto è stato ritenuto accertato all'esito dell'istruttoria, e tenuto conto altresì che in virtù della validità e dell'efficacia della dichiarazione ex art. 31 Regolamento Consob resa dalla ██████████ l'intermediario era esonerato dal rispetto di determinati obblighi (tra i quali quello di consegnare il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari), ad avviso del Collegio nella fattispecie non sono ravvisabili inadempimenti tali da giustificare la risoluzione del contratto di Interest Rate Swap sottoscritto *inter partes*, né sono ravvisabili da parte della Banca convenuta violazioni degli obblighi di condotta tali da far ritenere sussistente una sua responsabilità contrattuale o precontrattuale. Pertanto, debbono essere respinte sia la domanda, avanzata in via principale, di risoluzione, sia le domande, avanzate in via cumulativa, di responsabilità contrattuale e precontrattuale, nonché le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.

9. La sopravvenuta inefficacia del contratto di Interest Rate Swap per anticipata estinzione del contratto di mutuo

Fin dall'introduzione di questo procedimento arbitrale la ██████████ ha affermato che il contratto di mutuo dell'11 settembre 2007, costituiva di fatto la causa del contratto di Interest Rate Swap



sottoscritto tra le parti e che pertanto i due contratti dovevano considerarsi collegati.

Fin da subito ha affermato che alla pacifica estinzione del contratto di mutuo non è seguita l'estinzione del contratto di IRS.


Nel seguito del procedimento, con la memoria del 24 giugno 2013, parte attrice ha dedotto come la anticipata estinzione del mutuo abbia determinato, a suo avviso, la sopravvenuta nullità del contratto di Interest Rate Swap, essendone venuta meno la causa.

La Banca convenuta, per parte sua, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda perché tardivamente dedotta, nonché l'incompetenza a conoscerla da parte del Collegio, in ragione dell'affermato collegamento negoziale con un contratto, quello di mutuo, che non è oggetto della clausola arbitrale; nel merito, ne ha eccepito l'infondatezza, affermando l'inesistenza dell'invocato collegamento negoziale tra mutuo e derivato, in quanto la finalità di copertura del contratto di IRS sarebbe meramente economico-finanziaria, ma non avrebbe alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico.

Inoltre, il mutuo sarebbe stato estinto dall'attrice per sua libera scelta.

Per ovvie ragioni di ordine logico e giuridico il Collegio ha riservato la trattazione di questa domanda solo a seguito della decisione sulle altre domande di nullità, annullamento, risoluzione e responsabilità, il cui accoglimento ne avrebbe reso superfluo l'esame.

Tanto precisato, ritiene il Collegio che questa domanda sia fondata e che debba trovare accoglimento, nei limiti che seguono.


The image shows three handwritten marks in the bottom right corner. At the top is a set of initials 'MN'. Below it are two larger, more complex signatures, one of which appears to be a stylized 'S' or 'B'.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta, atteso che, come chiarito, la circostanza è stata dedotta fin dall'introduzione del presente procedimento arbitrale e la relativa censura è stata pienamente articolata nei termini concessi dal Collegio con l'ordinanza del 3 giugno 2013. Vale anche per questa domanda quanto già chiarito *supra* al punto 1.2.

Va altresì respinta l'eccezione di incompetenza pure formulata dalla Banca convenuta, stante la sua palese infondatezza. E' infatti evidente che la domanda formulata da parte attrice è diretta solo ed esclusivamente a far accertare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di Interest Rate Swap, e non del contratto di mutuo, che rimane estraneo al giudizio.

Definite le questioni preliminari, è opportuno chiarire, in linea con la giurisprudenza formatasi nel tempo, alla quale il Collegio ritiene di aderire, che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti ovvero a più negozi tra loro collegati e che le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti e contratti complessi.

Pertanto, il collegamento contrattuale *"è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma,*



anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi", sicché "il contratto collegato non è, quindi, un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio" (Cass. 07 luglio 2014, n. 12454; Cass. 18 luglio 2003, n. 11240).

In altri termini "in caso di collegamento funzionale tra più contratti, non dando essi luogo ad un contratto unico, ma, conservando la propria individualità giuridica, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre l'interdipendenza si risolve nel principio di una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent" (Cass. 22 marzo 2013, n. 7255).

E i principi appena ricordati, ad avviso del Collegio, sono pienamente applicabili al contratto di cui si discute.


E' infatti pacifico, perché confermato dalle parti e dai testi, nonché previsto dal contratto di mutuo (art. 7 bis), che la ~~Hotel Di~~ era tenuta "ad adottare strumenti di copertura del rischio di tasso di interesse del mutuo, in relazione ad un ammontare non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell'importo del mutuo, ed a concedere alla Banca il diritto di essere controparte preferenziale delle operazioni di copertura".



E' stato poi provato che il contratto oggetto di causa aveva la possibilità di neutralizzare l'aumento dei tassi di interesse, assolvendo così alla funzione di copertura prevista nel contratto di mutuo, sia sotto il profilo del valore nozionale, sia sotto quella della durata (non essendo richiesta una copertura integrale del rischio) ed è stato provato che, oltre ad essere coevi, i contratti di mutuo e di IRS prevedono entrambi un periodo di preammortamento fino all'1 gennaio 2009, data dalla quale parte per il mutuo il rimborso del capitale e per l'IRS la riduzione del capitale nozionale, prevedono entrambi una uguale periodicità trimestrale solare, tanto che il pagamento delle rate trimestrali del mutuo e la liquidazione dei differenziali nel derivato cadono nello stesso giorno.

Questi elementi sono sufficienti a superare le argomentazioni svolte dalla Banca convenuta e a dimostrare l'esistenza del dedotto collegamento negoziale tra i due contratti, sia sotto il profilo genetico, in quanto la stipulazione dell'IRS rientrava negli obblighi (collaterali) che ~~XXXXXXXXXX~~ si è assunta con la sottoscrizione del contratto di mutuo, sia sotto il profilo funzionale, in ragione del fatto che l'adempimento delle obbligazioni nascenti dai due contratti doveva avvenire nello stesso momento.

Si pone dunque il problema di valutare le conseguenze giuridiche che la anticipata estinzione del contratto di mutuo può avere sul contratto di Interest Rate Swap.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Certamente, non è possibile dichiararne la nullità *ex tunc*, con effetti dal tempo della sua sottoscrizione, atteso che il collegamento tra i due contratti è venuto meno successivamente.


E' da valutare, invece, la possibilità di dichiarare l'intervenuta cessazione degli effetti del derivato, per risoluzione, o inefficacia, sopravvenuta

E' pacifico che il contratto di mutuo sia stato estinto per fatto e volontà di ~~Hotel D...~~ nel maggio del 2011.

E' altrettanto pacifico, ed è stato comunque accertato in corso di giudizio, che il contratto di Interest Rate Swap sottoscritto tra le parti sia un contratto a tempo determinato che non prevede la facoltà di recedere unilateralmente e anticipatamente. E la circostanza è stata messa in evidenza dalla difesa della convenuta, che ha sottolineato come la tesi sostenuta da parte attrice trasformi la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in un diritto potestativo di una delle parti di recedere dallo swap, senza conseguenze, malgrado tale diritto non sia previsto né dalla legge, né dal contratto.

Tuttavia, è opinione del Collegio che l'estinzione del contratto di mutuo abbia fatto venire meno la funzione di copertura (parziale) del rischio di tasso connesso all'ottenimento del mutuo, anche se ciò è avvenuto per scelta imputabile esclusivamente all'attrice, trattandosi di evento che opera sul piano oggettivo

Tuttavia, esso può operare solo *ex nunc*, perché il contratto era destinato a svolgere la sua funzione di copertura secondo tempi e




modalità di esecuzione coerenti con le previsioni dedotte nel contratto di mutuo, cessato solo nel maggio 2011.

Di conseguenza, le prestazioni eseguite finché il contratto di mutuo è rimasto in vigore non sono toccate dall'effetto caducante dovuto all'estinzione del mutuo, sicché le stesse rimangono legittimamente acquisite alla parte che le ha ricevute, che non può essere tenuta a restituirle.

Al contrario, le prestazioni eseguite successivamente a tale data non possono che essere travolte dalla intervenuta cessazione degli effetti del contratto a decorrere dal 3 maggio 2011, data dell'estinzione del contratto di mutuo, con la conseguenza che la parte che le ha ricevute sarà tenuta a restituire il *tantundem*.

Nella fattispecie, invece, non si pone il problema del se la Banca abbia o meno diritto ad ottenere, a fronte della cessazione degli effetti del contratto di Interest Rate Swap, il pagamento del costo di sostituzione del derivato (il Mark to market), non avendo la convenuta svolto alcuna domanda in proposito.

Solo per completezza, si osserva che, come già chiarito esaminando le domande svolte da parte attrice, il contratto sottoscritto tra le parti non contiene, tra le sue pattuizioni, alcuna previsione che imponga a una parte, e segnatamente al cliente, di versare all'intermediario il Mark to market al prodursi di un determinato evento e, in particolare, non contiene alcuna previsione che imponga il pagamento del Mark to market nell'ipotesi di cui si discute.

The image shows three handwritten marks in the bottom right corner. On the left, there is a signature consisting of a horizontal line followed by a large, stylized 'S' or 'B' shape. To its right, there are two more marks: one is a vertical signature that looks like 'Ma', and the other is a large, sweeping flourish or signature.

10. Il quantum


In conseguenza della dichiarazione di intervenuta cessazione degli effetti del contratto, la ~~XXXXXX~~ avrà diritto alla restituzione delle somme pagate a partire dal 3 maggio 2011, a titolo di differenziali addebitati, nella misura che è risultata provata in atti e che ammonta a euro 206.431,14.=, pari alla somma dei differenziali addebitati tra il 30 giugno 2011 e il 30 settembre 2014.

Sul punto, si osserva che parte attrice non ha inizialmente prodotto in giudizio tutte le contabili di addebito dei differenziali generati dal contratto di Interest Rate Swap, ma solo una parte di esse, tanto che il CTU, nel suo elaborato, da atto di aver determinato l'importo dei differenziali addebitati in euro 361.805,15 e che di questi solo 288.157,32 risultano effettivamente documentati.

Si osserva poi che parte attrice, nel corso del giudizio, ha chiesto al Collegio di ordinare alla Banca di esibire, tra le altre, tutte le contabili di addebito dei differenziali generati dal contratto di IRS, che il Collegio, a suo tempo, ha ritenuto di non dover ammettere.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, poi, parte attrice ha depositato documentazione contabile che attesta il pagamento di differenziali nel periodo corrente tra l'1 luglio 2013 e il 30 settembre 2014, per complessivi euro 80.065,56, alla cui acquisizione al giudizio si è opposta la Banca convenuta, eccependone la tardività.

La questione è obiettivamente rilevante, e deve essere decisa dal Collegio in modo tale da garantire, il più possibile l'effettività del




contraddittorio, nel rispetto dei principi che regolano questo tipo di procedimenti e dei termini e delle scadenze del processo stabiliti dagli stessi Arbitri.

E, sul punto, si osserva che in una recentissima decisione, ancora in corso di pubblicazione, la Suprema Corte di Cassazione, investita della decisione di una questione del tutto simile, ha avuto modo di precisare che *“se, quindi, non vi è dubbio che gli arbitri, nel regolare il miglior ordine del procedimento, possano assegnare alle parti dei termini per precisare i quesiti, depositare documenti ed istanze probatorie, produrre memorie ed esporre le loro repliche, nonché fissare tali termini a pena di decadenza, tuttavia è loro precluso di dichiarare inammissibile un atto o un’istanza, per inosservanza di uno di quei termini, ove non avessero anteriormente, nel modo e nel tempo congruo, stabilito e reso nota alle parti la regola in tal senso adottata”* (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1099).

Ritiene il Collegio che il principio appena ricordato possa trovare immediata applicazione anche in questo procedimento, trattandosi di puntuale esplicazione di principi già noti, con la conseguenza che il deposito dei documenti contabili effettuato da parte attrice all’udienza del 20 luglio 2015 debba essere considerato ammissibile, perché il termine relativo al deposito dei documenti non era stato indicato a pena di decadenza.

Infatti, l’unico termine ultimo indicato a pena di decadenza dal Collegio nell’ordinanza n. 5 del 3 giugno 2013 è quello assegnato alle parti per la definitiva precisazione delle rispettive domande.



Nemmeno può ritenersi sussistente una violazione del contraddittorio, dal momento che parte convenuta, dopo il deposito dei documenti, aveva la possibilità di contraddire su di essi e sul loro contenuto nelle difese conclusive, nonché chiedere fissarsi udienza di discussione.


Pertanto, potendosi tenere conto di questa documentazione ai fini della decisione, la **[REDACTED]** avrà diritto alla restituzione della somma di euro 206.431,14.=, pari alla somma dei differenziali addebitati tra il 30 giugno 2011 e il 30 settembre 2014, oltre interessi legali dal giorno del singolo addebito fino al pagamento.

Trattandosi di obbligazione pecuniaria fin dal suo sorgere, e quindi soggetta al principio nominalistico, parte attrice non avrà diritto ad alcuna rivalutazione.

Né avrà diritto ad ottenere il pagamento di alcuna somma ulteriore a titolo di maggior danno, atteso che tutte le domande svolte in tal senso dalla **[REDACTED]**, comprese quelle relative alla restituzione delle spese e degli oneri sostenuti sul conto corrente n. 300088757 sono rimaste sfinite di riscontro e di prova.

L'accoglimento, benché parziale, delle domande dell'attrice impone di esaminare l'eccezione di compensazione sollevata dalla Banca fin dalla costituzione in giudizio, perfettamente ammissibile ex art. 817 bis cod. proc. civ., che non può però trovare accoglimento.

Pur essendo pacifico in causa che il conto corrente n. 30088757 presenta un saldo a debito della **[REDACTED]**, va rilevato che la Banca convenuta in corso di causa non ha dimostrato che detto saldo



negativo sia divenuto effettivamente esigibile, a seguito della chiusura del rapporto di conto corrente, nonché liquido, perché esattamente determinato nel suo ammontare.

E ciò impedisce al Collegio di accogliere l'eccezione sollevata dalla Banca, dal momento che non è possibile individuare a quanto effettivamente ammonti il contro credito opposto in compensazione.

Di certo, per le medesime ragioni per cui si può tener conto delle ultime contabili prodotte da parte attrice, allo stesso modo si può tener conto dell'ultimo estratto conto depositato dalla convenuta, addirittura allegato alla comparsa conclusionale depositata il 16 ottobre 2015. che però non giova comunque alla convenuta.


Questo documento, però, non giova alla convenuta, dal momento che non fornisce alcuna certezza che il saldo debitore ivi indicato sia effettivamente un credito liquido ed esigibile che la Banca vanta nei confronti della ~~U. S. D. S. S.~~

11. Le restanti domande e le spese di lite

Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene superflue, perché irrilevanti ai fini del decidere, le residue istanze istruttorie articolate dalle parti e non accolte durante il procedimento, che sono quindi definitivamente respinte.

Del pari ogni, è superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda, che deve quindi ritenersi assorbita.

Il Collegio ritiene altresì che, vista la complessità delle questioni trattate, nonché l'esito del giudizio, che vede le domande attoree



accolte solo parzialmente, e per un importo inferiore a quanto richiesto, sussistano giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, compreso il compenso del segretario, che rimangono così a carico delle parti nella misura indicata nell'ordinanza n. 6 del 3 dicembre 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 26 novembre 2015.

Il Collegio liquida le spese di lite, per tutto il giudizio, sulla base dei valori medi indicati nel DM 55/2014 applicabili allo scaglione relativo al valore effettivamente liquidato in favore dell'attrice, in euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15,00%, e le pone a carico di parte convenuta.


Pone definitivamente a carico delle parti, ciascuna per la metà, le spese di CTU, nella misura già liquidata di euro 5.000,00.

Pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti le spese sostenute per l'attività svolta dai rispettivi consulenti di parte.

P. Q. M.

Il Collegio, come in epigrafe costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, all'unanimità,

- dichiara l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto di Interest Rate Swap n. 537391UB stipulato tra ~~Il Gruppo S.p.A.~~ e Unicredit Banca di Impresa S.p.A., oggi Unicredit S.p.A., a far data dal 3 maggio 2011;
- condanna Unicredit S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire a ~~Il Gruppo S.p.A.~~, in persona del legale

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The upper signature is a cursive 'M' followed by a flourish. The lower signature is a more complex cursive signature, possibly 'R' or 'S', also followed by a flourish.

rappresentante *pro tempore*, la somma di euro 206.431,14.=, pari alla somma dei differenziali addebitati tra il 30 giugno 2011 e il 30 settembre 2014, oltre interessi legali dal giorno del singolo addebito al saldo effettivo;

- rigetta ogni altra domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria;
- compensa integralmente tra le parti le spese di funzionamento del Collegio arbitrale compreso il compenso del segretario, come già liquidate nell'ordinanza n. 6 del 3 dicembre 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 26 novembre 2015;
- condanna Unicredit S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese di lite in favore di ~~_____~~ ~~_____~~, liquidato in euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15,00%, oltre Iva e Cpa e successive occorrenze;
- pone definitivamente a carico delle parti, ciascuna per la metà, le spese di CTU, nella misura già liquidata di euro 5.000,00;
- pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti le spese sostenute per l'attività svolta dai rispettivi consulenti di parte.

Così è deciso in Milano, via San Barnaba n. 39, sede dell'arbitrato, 3 febbraio 2016.


Il presente lodo, redatto in triplice originale, viene sottoscritto dal Collegio Arbitrale

Avv. Federico Lerro

Presidente



Milano, 4 febbraio 2016



~~_____~~ ~~_____~~ - Milano, 2 febbraio 2016

~~_____~~ ~~_____~~ Milano, 3 febbraio 2016

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER ██████████

(Arbitrato Milano - udienza del 20.07.2015)

██████████ come difesa e rappresentata, richiamato tutto quanto esposto in atti, precisa le seguenti

CONCLUSIONI


previe le declaratorie di legge e del caso, voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata la violazione delle specifiche norme del T.U.I.F. e/o dei Regolamenti Consob e/o del T.U.B. e dei Regolamenti della Banca d'Italia e/o della L. n. 108/96 (disposizioni in materia di usura) nonché delle generali norme del codice civile,

in via preliminare, ex art. 816-*septies* comma II c.p.c., dichiarare ed accertare il sopravvenuto scioglimento delle parti dal vincolo della convenzione di arbitrato che ha dato origine al presente procedimento arbitrale per inadempimento di Unicredit S.p.a., stante il mancato pagamento da parte della medesima banca convenuta, entro il termine perentorio del 2.02.2015 fissato con ordinanza n. 11 del 21.01.2015, delle spese da anticipare per il fondo spese del c.t.u. e, per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta carenza della *potestas iudicandi* del Collegio Arbitrale adito;

in via principale nel merito, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento della operazione di *Interest Rate Swap* denominata SWAP537391UB (doc. 4) nonché del relativo contratto quadro (doc. 2), come meglio analiticamente descritti in atti, e, per l'effetto, condannare Unicredit S.p.a. alla restituzione a favore della Hotel Dieci S.r.l., di tutte le seguenti somme indebitamente percepite,

- Euro 368.312,87 addebitati sul conto corrente c/c n. 30088757 per differenziali negativi, o meglio Euro 361.805,15 al netto di quelli positivi (Euro 6.507,72), in esecuzione del derivato dalla sua stipula sino alla sua scadenza;
- spese, commissioni e interessi passivi relativi al conto corrente c/c n. 30088757 sul quale sono stati regolati i flussi economici del contratto derivato (c/c con saldo debitore determinato unicamente dagli addebiti in esecuzione dell'illegittima operazione I.R.S.);

o comunque nelle somme che sono emerse in fase istruttoria; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo addebito al saldo con regolazione del citato conto corrente;



in via principale alternativa, accertare e dichiarare l'inadempimento della banca e per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione della operazione *Interest Rate Swap* denominata SWAP537391UB (doc. 4) e/o del relativo contratto quadro (doc. 2) nonché la responsabilità contrattuale della medesima banca convenuta in relazione ai fatti esposti in atti e ai citati contratti, e, conseguentemente, condannare Unicredit S.p.a. al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla ██████████, da quantificarsi nelle seguenti somme

- Euro 368.312,87 addebitati sul conto corrente c/c n. 30088757 per differenziali negativi in esecuzione del derivato dalla sua stipula sino alla sua scadenza (somma al lordo dei differenziali positivi in assenza di domanda riconvenzionale della banca in relazione a questi ultimi);
- spese, commissioni e interessi passivi relativi al conto corrente c/c n. 30088757 sul quale sono stati regolati i flussi economici del contratto derivato (c/c con saldo debitore determinato unicamente dagli addebiti in esecuzione dell'illegittima operazione I.R.S.), eventualmente ordinando la rettifica del saldo passivo del detto c/c;
- o comunque nelle somme che sono emerse in fase istruttoria; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo addebito al saldo con regolazione del citato conto corrente;

in via concorrente, in ogni caso, cumulativamente a quanto sopra, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta (compresa la responsabilità precontrattuale) e/o l'inadempimento e/o il pagamento indebito effettuato dalla società attrice, condannare Unicredit S.p.a. a restituire le somme corrisposte e/o pagare quelle non corrisposte e/o risarcire tutti i danni patiti e patienti dalla ██████████, eventualmente da quantificarsi all'esito dell'integrazione dell'esperita istruttoria o in via equitativa o, comunque, nelle seguenti somme

- Euro 17.029,00 (o quantomeno Euro 16.040,00) pagati (inconsapevolmente) per costi o commissioni occulte (o implicite) o comunque la somma corrispondente al valore negativo al momento della stipula del contratto IRS;
- di quanto non accreditato o addebitato in eccesso per differenziali;
- del maggior danno subito dalla società attrice ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
- dei danni ulteriori per eventuali ipotesi residuali di cui all'art. 2043 c.c., compreso il danno non patrimoniale da inadempimento;

in ogni caso, respingere la domanda subordinata di compensazione formulata dalla banca convenuta, in quanto inammissibile ed infondata;

in punto spese, condannare la banca convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite, ivi compresa la refusione delle spese del consulente tecnico di parte, oltre agli oneri fiscali;

in via istruttoria,

• ammettere un supplemento di c.t.u. o l'integrazione della c.t.u. deposita dal dott. D'Amora, con i seguenti quesiti (già richiesti con memoria 15.03.2013 e non ammessi)

- descrivere il contenuto del relativo contratto quadro (doc. 2) al fine di verificare la sussistenza del contenuto minimo previsto dalla legge ovvero se esso contiene tutti gli elementi essenziali previsti dal T.U.I.F. ed elencati all'art. 30 del Regolamento Consob 11522/98 e se contiene un oggettivo metodo di calcolo del MTM;
- accertare se l'alea e i rischi contrattuali della operazione di I.R.S. sono stati previsti e ripartiti in eguale misura tra le parti contraenti, sviluppando il *best case* e il *worst case* della operazione;
- calcolare quale fosse il valore del M.T.M. del contratto di I.R.S. alla data della sua stipulazione (e se questo fosse pari a zero);
- accertare quali fossero le previsioni di andamento dei tassi all'epoca della stipulazione dell'operazione di I.R.S. (specificando le fonti) e, conseguentemente, accertare se i tassi stabiliti nel contratto siano congrui, o no, a tutelare parte attrice contro gli effetti di rialzo dei tassi di interesse;
- valutare se i parametri finanziari del contratto derivato corrispondono al principio di adeguatezza rispetto agli obiettivi di investimento, propensione al rischio e situazione patrimoniale della società attrice nonché al suo indebitamento complessivo (e dunque accertare il mancato rispetto delle regole conosciute come "*know your customer rule*" e "*suitability rule*");
- calcolare se il finanziamento implicito contenuto nelle operazioni in derivati abbia superato il tasso soglia di usura previsto dalla L. 108/96;
- quantificare i costi, le spese e gli interessi passivi pagati dalla attrice relativamente al conto corrente c/c n. 30088757 in conseguenza della regolazione dei flussi economici dei contratti derivati;

oltre ai quesiti indicati all'udienza del 20.03.2015, come richiesta di integrazione e chiarimenti della c.t.u. depositata dal dott. D'Amora;

• ordinarsi l'esibizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B., di tutta la documentazione contrattuale, contabile e finanziaria in possesso della medesima banca in relazione alle operazioni finanziarie di cui è causa. Si chiede, in particolare, la consegna e l'esibizione dei seguenti documenti (già richiesti con memoria 15.03.2013):

- degli estratti conto relativi al c/c n. 30088757 dalla data della stipula dell'operazione per cui è causa (agosto/settembre 2007) ad oggi al fine di calcolare interessi passivi e spese illegittimamente addebitate in c/c a seguito degli addebiti dei differenziali negativi in esecuzione della contestata operazione in derivati;

- tutte le contabili relative ai differenziali addebitati in relazione alle operazioni in derivati per cui è causa al fine di dare evidenza al complessivo ammontare delle perdite subite;

- della profilatura ai sensi della normativa MIFID, volta a provare la classificazione data dalla stessa banca all'investitore (c.d. "Questionario MIFID" ex art. 35 Delib. Consob 16190/2007, anche se successiva all'operazione in derivati) e volta a provare la classificazione data dalla stessa banca all'investitore in epoca successiva alla stipula de derivato;

- la stima e la documentazione volta a calcolare il MTM della operazione (curve *swap*, curve *forward*, formula matematica con la quale è stato eseguita la stima ecc..) con la distinta dei valori dei derivati al momento della sua stipula;

- i contratti speculari (c.d. *Mirror*) stipulati da Unicredit con la propria banca federata e/o altri istituti di credito per compensare l'operazione, i quali proveranno che l'intermediario ha immediatamente speculato l'importo pari alle commissioni implicite (o occulte) applicate in danno all'investitore (si noti che l'operazione di *mirroring* è provata dal doc. 8);

• ammettersi prova per testi e interrogatorio formale in relazione ai capitoli di prova non ammessi in corso di istruttoria con i relativi testi di riferimento già indicati in atti.

Avv. Daniele Sciarrillo
Corso Magenta n.2
20123 Milano
0286998185 – fax 0280299378
segreteria@studiolegalesciarrillo.it

COLLEGIO ARBITRALE DI MILANO

Foglio di precisazione dei quesiti

nell'interesse di **UniCredit S.p.A.**, con l'avv. Daniele Sciarrillo
(SCRDNL65M06A662F - fax 0280299378 -
d.sciarrillo@pec.studiolegalesciarrillo.it) ed elettivamente domiciliata
presso il suo Studio in Milano, Corso Magenta n.2

- convenuta -

nel procedimento per arbitrato ex art.810 cpc promosso da [REDACTED]
[REDACTED], con gli avv. F. Fabiani e M. Dalla Zanna, elettivamente domiciliata
presso "Advocat-avv. stabilito Marco Rainoldi, con studio in Milano, Via Mayr
n.10 (Studio Legale Traversa)"

- attrice -

Piaccia all'Il.mo Collegio Arbitrale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione,

in via pregiudiziale

- dichiarare l'incompetenza del Collegio Arbitrale con riferimento alle
domande e alle eccezioni ex adverso sollevate e che non rientrano nella
clausola arbitrale, come riportate sin dal primo atto difensivo del presente
giudizio;

- dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova ex adverso dedotta
con la memoria 9.4.2013, avente ad oggetto la pretesa usurarietà dei riferiti
tassi passivi relativi allo swap, non più discendente dal cumulo con quelli
maturati nell'ambito del diverso contratto di mutuo (come dedotto nella
memoria introduttiva), ma esclusivamente rientrante nell'ambito dell'IRS
concluso con la Banca;

- dichiarata l'inammissibilità della domanda nuova ex adverso formu-
lata anche con la memoria 1.7.2013, avente ad oggetto la pretesa usurarie-
tà dei riferiti tassi passivi relativi allo swap, non più discendente dal cumulo
con quelli maturati nell'ambito del diverso contratto di mutuo (come dedotto

nella memoria introduttiva), ma esclusivamente rientrante nell'ambito dell'IRS concluso con la Banca;

- dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova ex adverso formulata con la memoria 1.7.2013, avente ad oggetto la pretesa nullità dello swap conseguente all'estinzione anticipata del mutuo;

- dichiarare l'inammissibilità delle nuove questioni ex adverso tardivamente sollevate con la memoria 1.7.2013, nonché l'incompetenza del Collegio Arbitrale con riferimento a quelle che presuppongono accertamenti e/o valutazioni sul contratto di mutuo, non compreso nella clausola compromissoria;

nel merito, in via principale

rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle infondate domande attrici, si eccipisce in compensazione il credito della Banca al 31.7.2013 di € 153.037,86 (doc.n.5), con riserva di aggiornare tale saldo passivo nel corso del procedimento arbitrale;

in via istruttoria

rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso dedotte in quanto inammissibili ed irrilevanti e, in subordine, ammettere la Banca a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente accolti, con il teste dott. Corrado ~~Corrado~~, presso Unicredit S.p.A., in Milano, Viale Monte Nero n.6;

in ogni caso

con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre alle spese di CTU versate pro-quota dalla Banca.

Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso dedotte.

Milano, 20 luglio 2015